











Servizio Appalti - Agenzia provinciale per gli Appalti e Contratti ■ Via Dogana, 8 - 38122 Trento ○ 0461.496444 -
 ○ 0461.496422 serv.appalti@pec.provincia.tn.it

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA CON IL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA

(L.P. 10/9/1993, n. 26 e ss.mm.)

Trento, -8 FEB. 2016

Prot. n. S171/2016/<u>62470</u>/3.5/<u>48</u> - 16

Data di pubblicazione: 3 febbraio 2016

Scadenza del termine di presentazione delle offerte: 6 giugno 2016 – ore 12.00

PROCEDURA SOGGETTA AD AVCPASS

PREMESSE: DATI PRINCIPALI DELL'APPALTO

La Provincia Autonoma di Trento ha avviato il processo per la definizione della Strategia di Ricerca e Innovazione per la Specializzazione Intelligente sul territorio provinciale in coerenza con i principali documenti comunitari di riferimento quali la "Strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva", l'iniziativa faro "Unione per l'Innovazione" (COM 2010 546), la Comunicazione della Commissione europea su "Regional Policy contributing to Smart Growth in Europe" (SEC(2010) 1183), nonché le proposte di Regolamento riguardanti la futura Politica di Coesione ed i relativi strumenti strutturali dell'UE per la fase di programmazione 2014-2020.

Tale strategia di "Specializzazione Intelligente", si pone come obiettivo quello di identificare le risorse e le caratteristiche specifiche della Provincia, evidenziare i vantaggi competitivi e riunire le risorse e i soggetti coinvolti intorno a una visione del futuro basata sull'eccellenza.

Inoltre, la definizione di una Strategia di Specializzazione Intelligente da parte delle Regioni e delle Provincie Autonome rappresenta una condizione necessaria per l'utilizzo e la possibilità di allocare i finanziamenti europei del prossimo periodo di programmazione, in relazione agli obiettivi «1. Ricerca, Innovazione e Sviluppo Tecnologico» e «2. Tecnologie per l'informazione e la comunicazione» del quadro strategico comunitario. Sulla base dall'analisi del contesto economico e tecnico-scientifico locale, fra le aree prioritarie di sviluppo è indicata la Meccatronica.

Per tale area si può affermare che il Trentino sta cercando di consolidare ed espandere la propria capacità produttiva sviluppando prioritariamente l'area della meccanica e della sistemistica di controllo; sul territorio vi sono importanti realtà di ricerca, già legate da stretti rapporti di collaborazione tra loro e con il mondo industriale, che hanno aderito ad un importante progetto di sviluppo locale promosso dalla Provincia Autonoma di Trento allo scopo di aggregare attorno ad una infrastruttura tecnologica, il Polo della Meccatronica di Rovereto, il mondo dell'impresa, dell'innovazione e della formazione.

In questo contesto, con deliberazione della Giunta provinciale n. 654 d.d. 20/04/2015 avente ad oggetto "Progetto per gli investimenti pubblici per la «Realizzazione del Polo della Meccatronica» ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. f) della L.P. 4/1996" è stato posto in programmazione provinciale il progetto d'investimento pubblico con la previsione del finanziamento anche con fondi del Programma Operativo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale della Provincia autonoma di Trento 2014 – 2020 nell'ambito dell'azione 1.1.1 del Programma FESR "sostegno alle infrastrutture della ricerca considerate critiche/cruciali per i sistemi regionali" (azione 1.5.1 dell'Accordo di partenariato), che prevede la realizzazione di interventi a titolarità provinciale a favore delle infrastrutture di ricerca funzionali ad avviare e consolidare i poli di specializzazioni individuati come strategici dalla Smart Specialisation Strategy.

La **Provincia Autonoma di Trento** – Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti – Servizio appalti - Ufficio gare - Via Dogana 8, Trento, telefono 0461/496444, fax 0461/496422, **indirizzo PEC serv.appalti@pec.provincia.tn.it**, intende appaltare, a mezzo di procedura aperta, i seguenti lavori:

- 1 Descrizione dell'opera: PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI DI COSTRUZIONE DEI NUOVI LABORATORI PER L'INNOVAZIONE, SVILUPPO E RICERCA "POLO MECCATRONICA" ROVERETO.
- **2 Luogo di esecuzione dei lavori**: Rovereto Via Zeni (TN).
- 3 Caratteristiche generali dell'opera e natura delle prestazioni: L'appalto, previa acquisizione in sede di offerta del progetto definitivo, redatto sulla base del progetto preliminare elaborato dall'Amministrazione, così come previsto dall'art. 30 comma 5 ter lettera c) L.P. 26/93 e s.m.i., comprende:
 - a) l'esecuzione di tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale di Appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto a base di gara con i relativi allegati, nonché degli elaborati e della documentazione di cui alla lettera b);
 - b) la redazione, prima dell'esecuzione di cui alla lettera a), della progettazione esecutiva, da redigere a cura dell'appaltatore nel rispetto dell'articolo 17 della L.P. 26/1993 e s.m.i. e dell'allegato C del D.P.P. 11/05/2012 N. 9-84/Leg, in quanto applicabili, in conformità al progetto definitivo acquisito in sede di gara ed approvato dalla stazione appaltante;

4 Termine di esecuzione dei lavori:

- 100 (cento) giorni naturali consecutivi per la progettazione esecutiva, decorrenti dalla data dell'ordine di servizio previsto dall'art. 11 comma 3 del Capitolato Speciale di Appalto;
- 365 (trecentosessantacinque) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data risultante dal verbale di consegna dei lavori. Nel tempo contrattuale sono compresi le ferie contrattuali ed i giorni di andamento stagionale sfavorevole quantificati in giorni 30 (trenta).
- 5 I lavori sono finanziati nel seguente modo: fondi del bilancio Provinciale (Determinazione Dirigente Agenzia Provinciale Opere Pubbliche n. 69 di data 15/12/2015).
- I pagamenti del corrispettivo per la progettazione saranno effettuati in conformità a quanto previsto dall'art. 21 del Capitolato Speciale d'Appalto.

 I pagamenti del corrispettivo per i lavori saranno effettuati in conformità a quanto previsto dall'art. 23 del Capitolato Speciale d'Appalto.
- 7. Importo complessivo appalto: Euro 11.893.436,00.- così ripartito:

- **Euro 11.743.436,00.** importo dei lavori e della progettazione definitiva ed esecutiva soggetti a ribasso:
- Euro 150.000,00.- importo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

7.1 Importo dei lavori:

Euro 11.335.000,00.- così ripartito:

- Euro 11.185.000,00.- per lavori soggetti a ribasso,
- **Euro 150.000,00.** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

7.2 Costo complessivo stimato per la progettazione:

Euro 558.436,00.- soggetti a ribasso d'asta, così ripartiti:

- **Euro 265.912,00.** costo per la progettazione definitiva;
- **Euro 292.524,00.-** costo per la progettazione esecutiva, compreso PSC.

Classi e categorie di opere da progettare:

| DM 143/2013 | Importo |
|-------------|----------------|
| E.02 | € 4.885.000,00 |
| S.03 | € 2.415.000,00 |
| IA.03 | € 1.910.000,00 |
| IA.02 | € 1.975.000,00 |

Unità stimate per lo svolgimento del servizio di progettazione: n. 4 unità.

Si specifica che devono essere individuate in sede di offerta, oltre al Progettista incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche, le seguenti figure professionali, che potranno svolgere anche più funzioni:

- responsabile della progettazione architettonica;
- responsabile delle opere strutturali;
- responsabile impianti elettrici;
- responsabile impianti termotecnici;
- coordinatore della sicurezza in fase di progettazione;
- responsabile LEED AP.

8 Classificazione dei lavori:

| Le | categorie | di | lavoro | previste | nell'appalto | sono | le | seguenti, | desunte | dalla | stima | del |
|-----|--------------|-----|---------|----------|--------------|------|----|-----------|---------|-------|-------|-----|
| pro | ogetto preli | miı | nare: 🐪 | | | | | | | | | |

■ Categoria Prevalente:

OG1 (edifici civili ed industriali)

per **EURO 7.405.000,00.-** di cui:

- a) EURO 7.300.000,00.- per lavorazioni soggette a ribasso;
- b) **EURO 105.000,00.** per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, per il piano di sicurezza e di coordinamento e per il piano operativo di sicurezza.

Nella categoria prevalente sono comprese le seguenti lavorazioni per le quali è richiesta per legge una speciale abilitazione (D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 e s.m., oppure, per installazione di apparecchiature terminali di telecomunicazioni, L. 109/91 e D.M. 23 maggio 1992, n. 314 e s.m.): **nessuna.**

| | Categorie Scorporabili | ed interamente | subappaltabili: |
|---|------------------------|----------------|-----------------|
| — | categorie scorporabili | ca michamente | anapparanii. |

- Categoria OS 28 (Impianti termici e di condizionamento) per EURO 1.997.500,00.- di cui:

- a) EURO 1.975.000,00.- per lavorazioni soggette a ribasso;
- b) **EURO 22.500,00.-** per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, per il piano di sicurezza e coordinamento e per il piano operativo di sicurezza.

Ai sensi dell'art. 79 comma 16 del D.P.R. 207/2010 il concorrente qualificato nella categoria OG11 può eseguire lavori in ciascuna delle categorie OS3, OS28 e OS30 per la classifica corrispondente a quella posseduta.

Le lavorazioni appartenenti alle categorie OS 28, a qualificazione obbligatoria, sono eseguibili direttamente dall'aggiudicatario solo se in possesso della relativa adequata qualificazione.

In caso contrario, il concorrente è tenuto a dichiarare che intende subappaltare interamente le predette lavorazioni, **PENA L'ESCLUSIONE**.

- Categorie scorporabili e subappaltabili nel limite fissato per la categoria prevalente (articolo 37, comma 5 della LP 26/93 e ss.mm):
- Categoria OS 30 (Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi) per EURO 1.932.500,00.- di cui:
 - a) **EURO 1.910.000,00.-** per lavorazioni soggette a ribasso;
- b) **EURO 22.500,00.-** per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, per il piano di sicurezza e coordinamento e per il piano operativo di sicurezza.

Le lavorazioni appartenenti alle categorie OS 30 sono a qualificazione obbligatoria e sono eseguibili interamente dall'aggiudicatario solo se in possesso della relativa adeguata qualificazione.

Ai sensi dell'art. 92 comma 7 del D.P.R. 207/2010 i requisiti non posseduti dall'impresa (entro il limite massimo del 30%) dovranno essere, A PENA DI ESCLUSIONE, oggetto di subappalto.

Ai sensi dell'art. 79 comma 16 del D.P.R. 207/2010 il concorrente qualificato nella categoria OG11 può eseguire lavori in ciascuna delle categorie OS3, OS28 e OS30 per la classifica corrispondente a quella posseduta.

9 L'opera costituisce il primo lotto di un intervento.

In particolare l'opera fa parte degli interventi che complessivamente interessano la "prima fase" della realizzazione del "Polo della meccatronica", come previsto dalla Determinazione Dirigente Agenzia Provinciale Opere Pubbliche n. 69 di data 15/12/2015) sopra citata.

- 10 Il contratto di appalto sarà stipulato <u>a corpo.</u>
- Il contratto di appalto avrà ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori ai sensi dell'art. 30 comma 5ter lettera c) della L.P. 10 settembre 1993, n. 26, previa acquisizione, in sede di offerta, del progetto definitivo.

L'aggiudicazione sarà effettuata mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 30 bis della L.P. 26/1993 con il **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa** ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. b) della L.P. 26/1993 e con le modalità procedurali dell'art. 59 del regolamento di attuazione della L.P. 10 settembre 1993, n. 26, in conformità alle norme contenute nel presente bando di gara, nell'elaborato allegato denominato "Criteri di valutazione offerta", sulla base del capitolato speciale d'appalto e degli elaborati di progetto.

Per quanto riguarda l'individuazione degli elementi/sub-elementi di valutazione, dei relativi pesi/sub-pesi ad assi attribuiti e delle modalità di attribuzione dei punteggi si rinvia integralmente all'elaborato denominato "Criteri di valutazione offerta".

- Non è previsto il sopralluogo obbligatorio accompagnati da un tecnico incaricato dall'Amministrazione.
- 13 Documentazione disponibile per i concorrenti e forma delle comunicazioni

Il presente bando di gara, l'elaborato "Criteri di valutazione offerta" ed i modelli per rendere le dichiarazioni sono disponibili sul sito internet http://www.appalti.provincia.tn.it/ ovvero possono essere ritirati in copia presso l'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti – Servizio appalti - Ufficio gare, via Dogana, n. 8 – 38122 TRENTO (tel.: 0461/496444 – telefax 0461/496422 - indirizzo PEC serv.appalti@pec.provincia.tn.it), nei giorni feriali, escluso il sabato (orario: lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.45, giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.45 e dalle ore 14.30 alle ore 15.30).

Gli elaborati relativi alla progettazione preliminare sono in visione presso l'Amministrazione sopra indicata, nei giorni feriali, escluso il sabato (orario: lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.45; giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.45 e dalle ore 14.30 alle ore 15.30).

Copia dei medesimi elaborati è altresì fornita su CD ROM allegato al presente bando e potrà essere ordinata presso la predetta Amministrazione, almeno entro 12 giorni antecedenti il termine per la presentazione dell'offerta, previo pagamento delle eventuali spese di spedizione. Il rilascio avverrà entro 6 giorni dalla ricezione della richiesta.

In caso di contestazioni o discordanze faranno fede esclusivamente gli elaborati progettuali originali disponibili presso l'amministrazione aggiudicatrice.

Chiarimenti e informazioni a carattere procedurale e tecnico possono richiedersi ESCLUSIVAMENTE per iscritto, ai sensi del Piano anticorruzione della Provincia 2014-2016, anche a mezzo telefax o a mezzo PEC all'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti – Servizio appalti - Ufficio gare, via Dogana, n. 8 – 38122 TRENTO (tel.: 0461/496444 – telefax 0461/496422 - indirizzo PEC serv.appalti@pec.provincia.tn.it).

Nelle richieste dovranno essere indicati i nominativi dei referenti delle imprese con relativi numeri di telefono, di fax e di PEC.

Le risposte saranno fornite almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato dal bando di gara per la presentazione dell'offerta a condizione che la richiesta sia stata presentata in tempo utile.

Le risposte ai quesiti formulati che, a giudizio dell'Amministrazione, siano ritenute di interesse generale e le informazioni di interesse generale, saranno pubblicate sul sito internet (http://www.appalti.provincia.tn.it/), almeno 6 giorni prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

Eventuali chiarimenti, integrazioni e rettifiche agli atti di gara, saranno pubblicati sul medesimo sito. Si invitano pertanto i concorrenti a visionare costantemente detto sito.

Le comunicazioni, da parte dell'Amministrazione, individuate dall'art. 79 comma 5 bis del D.lgs. 163/2006, dall'art. 41, comma 1 della L.p. 26/93 e le convocazioni delle successive sedute di gara avverranno a mezzo PEC (posta elettronica certificata) all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal concorrente nella dichiarazione di cui al paragrafo 4.1, con l'avvertenza che nel caso di mancata o irregolare indicazione del medesimo verrà successivamente richiesto al concorrente di regolarizzare tale indicazione, senza comminatoria di alcuna sanzione.

L'Amministrazione potrà effettuare, in alternativa, le suddette comunicazioni a mezzo posta ovvero telefax, con la precisazione che le comunicazioni di cui all'art. 79 comma 5 bis del D.lgs. 163/2006 saranno effettuate a mezzo telefax solamente nei confronti dei concorrenti che abbiano espressamente autorizzato l'utilizzo di tale mezzo unitamente alla dichiarazione di cui al paragrafo 4.1.

Al fine di evitare la presentazione di dichiarazioni irregolari o incomplete che possono comportare l'esclusione dell'impresa dalla procedura di gara s'invita il concorrente ad <u>avvalersi dei fac-simili predisposti dall'Amministrazione ed allegati al presente bando.</u> La scrupolosa compilazione dei modelli agevolerà i concorrenti nel rendere tutte le dichiarazioni attestanti la sussistenza dei requisiti di partecipazione richiesti.

14 Avvertenze in materia di anticorruzione

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 16 ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm., è fatto divieto, per tre anni, di contrattare con la pubblica amministrazione per i soggetti privati che abbiano concluso contratti o conferito incarichi a ex dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei loro confronti per conto della stessa e che sono cessati dal rapporto di pubblico impiego da meno di tre anni. In caso di violazione di tale disposizione è prevista la nullità dei contratti di lavoro conclusi e degli incarichi conferiti con conseguente obbligo, a carico dei soggetti privati, di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 comma 2 del Piano anticorruzione della Provincia Autonoma di Trento 2015-2017, i concorrenti si impegnano a non ricercare il contatto confidenziale con i soggetti competenti, ossia il dipendente individuato dall'invito quale responsabile del procedimento ai sensi della L.P. 23/92 al quale è assegnata l'attività istruttoria, il direttore dell'Ufficio Procedure telematiche di lavori pubblici, il dirigente del Servizio Appalti, il Presidente della seduta di gara, nonché il dirigente, il direttore e il tecnico referente della struttura/ente per conto della quale viene esperita la procedura.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 16 comma 2 del Piano anticorruzione della Provincia Autonoma di Trento 2015-2017, l'aggiudicatario sarà tenuto nell'esecuzione del contratto al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia autonoma di Trento e degli enti pubblici strumentali della Provincia, approvato con deliberazione di Giunta provinciale n. 1217/2014, in quanto compatibili. Nel contratto sarà prevista apposita clausola risolutiva in caso di violazione di tali obblighi.

A tal fine si ribadisce che ogni comunicazione tra i concorrenti e l'Amministrazione inerente la presente procedura dovrà avvenire esclusivamente in forma scritta.

15 Procedura soggetta ad AVCPASS

Ai sensi dell'art. 6 bis del D. Lgs. 163/2006 e della delibera attuativa dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture – AVCP n. 111 dd. 20 dicembre 2012, la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e tecnico-organizzativo (ed economico- finanziario) della presente procedura, sarà effettuata mediante l'utilizzo del **sistema AVCPASS**, reso disponibile dall'Autorità. Pertanto gli operatori economici sono tenuti ad effettuare la procedura di registrazione al sistema accedendo all'apposito link del Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché ad acquisire il PASSOE di cui all'art. 2, comma 3.2 della succitata delibera, che dovrà essere stampato, sottoscritto ed inserito nella busta contenete la documentazione amministrativa.

1 INOLTRO DEL PLICO CONTENENTE L'OFFERTA

Per essere ammessa alla procedura aperta, l'impresa concorrente dovrà far pervenire, con le modalità illustrate nel prosieguo e indirizzando **specificamente** a:

Provincia Autonoma di Trento – Agenzia provinciale per gli Appalti e Contratti Servizio appalti - Ufficio gare
Via Dogana n. 8 – 1° piano – stanza 101
38122 – TRENTO

entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 6 giugno 2016

un plico chiuso con le sequenti modalità:

sigillato sui lembi di chiusura dello stesso con ceralacca o altro strumento idoneo a garanzia dell'integrità e della non manomissione del contenuto, riportante la scritturazione o stampigliatura della denominazione dell'Impresa offerente (nel caso di associazione temporanea di imprese la scritturazione o stampigliatura potrà essere effettuata anche solo da un'impresa costituente l'associazione temporanea di imprese).

In caso di mancato rispetto delle modalità sopra indicate, il Presidente di gara ammetterà il concorrente qualora ritenga, secondo le circostanze concrete, che non vi sia stata violazione del principio di segretezza dell'offerta a causa della non integrità del plico.

<u>Nel caso di utilizzo di ceralacca si consiglia di apporre sopra tali sigilli un nastro adesivo</u>, al fine di evitare che l'eventuale distacco della stessa pregiudichi l'integrità del plico, che potrebbe comportare l'esclusione dalla gara.

Nel caso di chiusura del plico con mera incollatura dei lembi, sia pure controfirmati, si consiglia di apporre sui lembi stessi un nastro adesivo, al fine di evitare un'eventuale apertura del plico tale da pregiudicare l'integrità del medesimo, che potrebbe comportare l'esclusione dalla gara.

Si consiglia di non utilizzare buste con i lembi preincollati e qualora ciò non fosse possibile si suggerisce, al fine di non incorrere nell'esclusione per carenza dell'integrità del plico, di **sigillare gli stessi con ceralacca o altro strumento idoneo a garanzia dell'integrità e della non manomissione del contenuto.**

Sull'esterno del plico deve essere riportata la ragione sociale dell'offerente e la seguente dicitura: "gara d'appalto: PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DEI NUOVI LABORATORI PER L'INNOVAZIONE, SVILUPPO E RICERCA "POLO MECCATRONICA" - ROVERETO ".

Si precisa che costituisce <u>causa di esclusione</u> dalla gara la <u>mancata indicazione</u> sull'esterno del plico del riferimento alla gara in oggetto, ovvero l'apposizione di un'<u>indicazione totalmente errata o generica tale da rendere impossibile l'individuazione del plico come contenente l'offerta per la gara in <u>oggetto</u>.</u>

DETTO PLICO DOVRÀ CONTENERE RISPETTIVAMENTE:

- la dichiarazione di cui al paragrafo 4.1
- il deposito cauzionale di cui al paragrafo 4.2;
- la ricevuta di versamento del contributo, di cui al paragrafo 4.3, a favore dell'A.N.A.C. Autorità Nazionale Anticorruzione;
- l'eventuale documentazione/dichiarazioni di cui al paragrafo 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 e 4.9;
- il documento PASSOE ai fini dell'AVCPASS;
- A PENA DI ESCLUSIONE l'<u>OFFERTA TECNICA</u> chiusa a sua volta in una <u>BUSTA SIGILLATA</u> con le medesime modalità sopra evidenziate con riferimento al plico, recante la denominazione del concorrente, l'oggetto della gara e la dicitura "OFFERTA TECNICA", redatta in conformità a quanto prescritto nell'elaborato "Criteri di valutazione offerta";
- A PENA DI ESCLUSIONE l'<u>OFFERTA ECONOMICA</u> chiusa a sua volta in una <u>BUSTA SIGILLATA</u> con le medesime modalità sopra evidenziate con riferimento al plico, recante la denominazione del concorrente, l'oggetto della gara e la dicitura "OFFERTA ECONOMICA", redatta secondo le indicazioni di cui al successivo par. 3 e di cui all'elaborato "Criteri di valutazione offerta".

Il plico deve pervenire in uno dei sequenti modi:

- mediante raccomandata del servizio postale statale;
- mediante plico analogo alla raccomandata inoltrato da Corrieri specializzati, tassativamente negli orari di apertura al pubblico sottoindicati, al Servizio appalti Ufficio gare Via Dogana, $8-1^{\circ}$ piano, stanza 101, il quale ne rilascia apposita ricevuta, con attestazione della data e ora di ricevimento, (orario: lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.45, giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.45 e dalle ore 14.30 alle ore 15.30);
- mediante consegna diretta, <u>tassativamente negli orari di apertura al pubblico sottoindicati</u>, al Servizio appalti Ufficio gare Via Dogana, $8-1^{\circ}$ piano, stanza 101, il quale ne rilascia apposita ricevuta, con attestazione della data e ora di ricevimento, (orario: lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.45, giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.45 e dalle ore 14.30 alle ore 15.30). In tal caso il soggetto che consegna il plico è tenuto a produrre fotocopia di un <u>documento di identità.</u>

Al fine di evitare disguidi in merito alla ricezione dei plichi in tempo utile per la partecipazione alla gara, l'Amministrazione invita esplicitamente le Imprese offerenti ad inoltrare i plichi esclusivamente all'indirizzo sopra riportato e quindi evitando la consegna o l'inoltro di tali plichi ad Uffici o Servizi diversi da quello sopra specificato.

Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente; non saranno ammesse alla gara le Imprese i cui plichi perverranno all'Amministrazione dopo la scadenza del termine fissato per la ricezione degli stessi plichi e sopra indicato, e questo anche qualora il loro mancato o tardivo inoltro sia dovuto a causa di forza maggiore, caso fortuito o fatto imputabile a terzi.

Non saranno prese in considerazione le offerte, anche se sostitutive o aggiuntive di quelle precedentemente inviate, che pervengano all'Amministrazione, dopo la scadenza del termine sopra indicato.

LA PRIMA SEDUTA DI GARA SARÀ TENUTA IL <u>GIORNO 8 GIUGNO 2016 ALLE ORE 9.00</u>, PRESSO LA SALA ASTE, VIA DOGANA 8, TRENTO.

L'Amministrazione darà comunicazione delle eventuali successive sedute di gara a tutti i concorrenti ammessi mediante PEC.

Gli interessati (legali rappresentanti delle imprese e persone munite di delega) sono ammessi a presenziare alle sedute di gara previa identificazione mediante riscontro con documento di identità.

2. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE E REQUISITI DI QUALIFICAZIONE

2.1 SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

Ai sensi dell'articolo 30 comma 5 quinquies della L.P. 26/1993 sono ammessi alla gara i soggetti elencati all'art. 36, comma 1 della L. P. 26/93, anche stabiliti in altri Stati aderenti all'Unione Europea, ai sensi dell'art. 34, comma 6, della L. P. 26/93, in possesso di adeguata qualificazione SOA, che siano in possesso dei requisiti prescritti per i progettisti ovvero che si avvalgano di progettisti qualificati, da indicare all'atto dell'offerta, o che partecipano in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione. Tali requisiti sono indicati al successivo paragrafo 2.2.

Ai sensi dell'art. 20 comma 3 della LP. 26/93 le attività di progettazione possono essere affidate ai seguenti soggetti:

a) liberi professionisti singoli;

- b) liberi professionisti in studi associati;
- c) società di professionisti;
- d) società di ingegneria;
- e) raggruppamenti temporanei tra i soggetti di cui alle lettere a), b) c) e d);
- f) consorzi stabili di società di professionisti e di società d'ingegneria;
- g) persone fisiche e persone giuridiche appartenenti ad altri Stati aderenti all'Unione europea abilitate nei loro paesi di origine.

Le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete di cui all' **art. 36, comma 1 lett. e bis) della l.p. 26/93** possono partecipare alla procedura di gara secondo quanto previsto dalla determinazione dell'autorità di vigilanza per i contratti pubblici n. 3 di data 23 aprile 2013.

L'impresa ammessa al concordato preventivo con continuità aziendale può partecipare alla presente procedura, a condizione che presenti in gara la documentazione richiesta dall'art. 186-bis, comma 4, R.D. 267/1942, indicata al successivo paragrafo 4.6. Ai sensi del comma 3 del citato articolo, si precisa che successivamente al deposito del ricorso e fino all'emissione del provvedimento giurisdizionale di ammissione al concordato, la partecipazione deve essere autorizzata dal tribunale, acquisito il parere del commissario giudiziale, se nominato; in mancanza di tale nomina, provvede il tribunale.

DISCIPLINA DELLE IMPRESE CANDIDATE ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI

I **raggruppamenti temporanei ed i consorzi** di cui all'art. 36, comma 1, lett. d) ed e) della L.p. 26/93 possono partecipare anche se non ancora costituiti, in conformità a quanto disposto dall'art. 37, comma 8 del D.Lgs. 163/2006.

In tal caso, l'offerta deve essere sottoscritta da tutte le Imprese che costituiranno il raggruppamento o consorzio e corredata dalla dichiarazione congiunta, o di ciascun associato, contenente l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata come capogruppo, conformandosi a quanto previsto con riguardo ai raggruppamenti temporanei dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici.

Dovrà altresì essere indicata la quota di partecipazione al raggruppamento/consorzio di ciascuna impresa riunita che dovrà essere adequata ai requisiti di qualificazione posseduti;

I lavori saranno eseguiti dalle imprese riunite secondo le quote indicate in sede di offerta e nel mandato, fatta salva la facolta' di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verificherà la compatibilita' con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate, ai sensi dell'art. 92, comma 2 del D.P.R. 207/2010.

Ai sensi dell'art. 92, comma 5 del D.P.R. 207/2010, le Imprese singole e i raggruppamenti temporanei in possesso dei requisiti di qualificazione possono associare altre Imprese qualificate anche per categorie o importi diversi da quelli richiesti dal presente bando, a condizione che i lavori complessivamente eseguiti da queste ultime non superino il 20% dell'importo del contratto d'appalto e che l'ammontare complessivo dei suddetti requisiti di qualificazione posseduti da ciascuna di tali imprese sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

In caso di aggiudicazione, i raggruppamenti temporanei saranno tenuti a costituirsi nelle forme previste dall'art. 37 del d.lgs. 163/2006.

La documentazione richiesta al successivo paragrafo 4.1 ("dichiarazione") del presente bando deve essere prodotta relativamente a ciascuna impresa raggruppata.

Ai sensi dell'art. 36 commi 3, 4 e 5 della L.P. 26/93 è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o in più soggetti che abbiano stipulato il contratto di GEIE, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale

qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o GFIF.

Ai sensi dell'art. 36 comma 6 della L.P. 26/93 è vietata la partecipazione alla medesima procedura dei consorzi di cui all'art. 36 comma 1 lett. b) e c) della L.p. 26/93 e delle imprese per conto delle quali il consorzio intende partecipare.

In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia i consorziati. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale.

In caso di consorzi di cui all'art. 36, comma 1, lett. b) e c) della L.p. 26/93 e ss.mm., le imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa dovranno rendere la dichiarazione di cui al paragrafo 4.1., limitatamente ai punti n. 2, 2 bis e 2 ter, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.

DISCIPLINA DELLE IMPRESE CANDIDATE ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla medesima gara in più di un raggruppamento temporaneo ovvero di partecipare singolarmente e quali componenti di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio stabile, **PENA L'ESCLUSIONE**. Il medesimo divieto sussiste per il libero professionista qualora partecipi alla gara, sotto qualsiasi forma, una società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il professionista sia amministratore, socio, dipendente o collaboratore coordinato e continuativo. La violazione di tali divieti comporta l'esclusione dalla gara di entrambi i concorrenti partecipanti.

Alla procedura concorsuale non possono altresì partecipare coloro che sono inibiti per legge o per provvedimento disciplinare all'esercizio della professione.

Ai sensi dell'art. 16 comma 10 del Regolamento della L.P. 26/93, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto concorrente all'affidamento del presente incarico, in sede di presentazione dell'offerta dovranno essere **nominativamente indicati i professionisti personalmente responsabili** che provvederanno all'espletamento dei servizi in affidamento. Deve inoltre essere indicata nell'offerta la **persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.**

Ai sensi dell'art 16 comma 10 del Regolamento della L.P. 26/93 sopra citato si specifica <u>che devono</u> <u>essere</u> individuate in sede di offerta, oltre al Progettista incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche, le sequenti figure professionali, che potranno svolgere anche più funzioni:

- responsabile della progettazione architettonica;
- responsabile delle opere strutturali;
- responsabile impianti elettrici;
- responsabile impianti termotecnici;
- coordinatore della sicurezza in fase di progettazione;
- responsabile LEED AP.

Il numero minimo dei tecnici per lo svolgimento delle attività di progettazione è stabilito in 4 (quattro) unità, pertanto un singolo tecnico, se in possesso dei relativi requisiti e competenze, potrà svolgere anche più funzioni tra quelle individuate per le figure professionali chiave sopra indicate.

Si ricorda che i singoli soggetti che andranno a ricoprire le funzioni specificatamente individuate nell'Offerta tecnica potranno partecipare all'offerta di un solo concorrente, <u>pena l'esclusione</u> di tutte le offerte a cui hanno aderito.

Ai sensi dell'articolo 20 comma 5 bis della L.P. 26/1993, il raggruppamento temporaneo costituito tra Impresa/e e più di un progettista deve prevedere la presenza quale progettista di un **professionista abilitato da meno di dieci anni all'esercizio della professione** secondo le norme dello stato membro dell'Unione Europea di residenza, ai sensi dell'art. 20, comma 5bis, della L.P. 26/1993 e s.m.. Ferma restando l'iscrizione al relativo albo professionale il progettista presente nel raggruppamento può essere:

- con riferimento ai soggetti di cui all'art.20, comma 3, lett. a) e b) della L.P. 26/93, un libero professionista singolo o associato;
- con riferimento ai soggetti di cui all'art. 20, comma 3, lett. c), d) e g) della L.P. 29/93, un amministratore, un socio, un dipendente, un consulente su base annua con rapporto esclusivo con la società.

Le società di ingegneria e le società professionali dovranno essere in possesso dei requisiti stabiliti, rispettivamente, dall'art. 254 e dall'art. 255 del D.P.R. 207/2010, a cui si fa espresso rinvio.

Per le società è richiesta l'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato, o equivalente registro professionale o commerciale del paese di stabilimento, per attività adeguata a quella oggetto dell'appalto, a PENA DI ESCLUSIONE (qualora non sia tenuta all'iscrizione dovrà specificare i motivi, indicando eventuale altra documentazione che legittima il concorrente alla esecuzione della prestazione in appalto).

DISCIPLINA COMUNE DELLE IMPRESE CANDIDATE ALLA PROGETTAZIONE E ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI

Ai sensi dell'art. 38 c. 1 lett. m quater) del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm. non possono partecipare imprese che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile, indipendentemente dalla forma giuridica del concorrente o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. L'Amministrazione procederà alla verifica di tali situazioni ed escluderà i concorrenti per i quali accerterà che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

Ai sensi dell'art. 20 comma 10 della L.P. 26/93, ed in conformità a quanto previsto dall'art. 90, commi 8 e 8bis del D.Lgs. 163/2006, non possono essere affidatarie dell'appalto in oggetto le imprese i cui rappresentanti legali e direttori tecnici siano stati affidatari di incarichi di progettazione riferiti ai lavori oggetto del presente invito ovvero i cui rappresentanti legali e direttori tecnici abbiano prestato attività di studio o consulenza relativamente agli stessi.

Alle medesime imprese non potranno essere affidati eventuali subappalti o cottimi o altri contratti inerenti l'esecuzione dei lavori e delle forniture ad essi funzionali

Si precisa che il divieto di cui sopra si estende anche alle imprese comunque collegate, controllate o controllanti le imprese sopra individuate. Le situazioni di controllo e di collegamento sono determinate in relazione a quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile.

I divieti di cui sopra sono altresì estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti.

In conformità a quanto previsto all'art. 90 comma 8bis del D.Lgs. 163/2006, i divieti di cui al comma 8 sopra citati non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non e' tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori. In tal caso, il concorrente deve presentare la relativa documentazione (si veda anche il paragrafo 4.9), che sarà valutata dall'Amministrazione in caso di aggiudicazione nell'ambito della verifica dei requisiti di partecipazione in capo all'aggiudicatario.

Le dichiarazioni sostitutive, se redatte in una lingua diversa dall'italiano, dovranno essere corredate da una traduzione in lingua italiana conforme al testo straniero e asseverata dalla competente Autorità consolare o diplomatica o da un traduttore ufficiale, ai sensi dell'art. 33 del DPR 445/2000.

2.2 REQUISITI DI QUALIFICAZIONE E REQUISITI DEI PROGETTISTI

Le condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per partecipare alla gara sono le seguenti.

Par. 1) REQUISITI DELLE IMPRESE CANDIDATE ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI

1) attestazione di qualificazione, rilasciata da una S.O.A. regolarmente autorizzata, in corso di validità, per categorie e classifiche adeguate all'importo dei lavori in appalto; se la classifica corrispondente all'importo dei lavori che il concorrente intende assumere è pari o superiore alla classifica III, l'attestazione SOA dovrà riportare l'indicazione, in corso di validità, del possesso della certificazione di sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000, rilasciate da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, di cui all'art. 63 del D.P.R. 207/2010 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000.

Si precisa che:

- la certificazione S.O.A. e l'indicazione nella stessa riportata del possesso della certificazione di sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000, dovranno essere in corso di validità alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte di cui al precedente paragrafo 1, pena l'esclusione, fatto salvo quanto previsto all'art. 76 comma 5 del D.P.R. 207/2010. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale di aver richiesto almeno 90 giorni prima della scadenza del termine il rinnovo dell'attestazione SOA, pena l'attivazione del soccorso istruttorio;
- Le imprese la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del possesso della certificazione di qualità scaduta al termine per la presentazione delle offerte, devono dimostrare il possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, in corso di validità;
- Le imprese la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine per la verifica triennale scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, devono dimostrare di aver richiesto alla SOA l'effettuazione della verifica in data non antecedente a 90 giorni prima della scadenza triennale, così come previsto dall'art. 77 del D.P.R. 207/2010. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale della richiesta, pena l'attivazione del soccorso istruttorio;
- I consorzi stabili la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine relativo alla scadenza intermedia scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, devono dimostrare di aver richiesto, entro quest'ultimo termine, alla SOA l'adeguamento del proprio attestato a seguito della conoscenza dell'esito positivo delle verifiche in capo alla consorziata cui si riferisce la scadenza. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale della richiesta, pena l'attivazione del soccorso istruttorio.

Si precisa che nell'ipoesi in cui il progetto definitivo che verrà presentato dal concorrente:

Preveda categoria/e scorporabili e subappaltabili a qualificazione obbligatoria - ex art. 12.2 lett. b) L. 80/2014, le lavorazioni appartenenti alle predette categorie sono eseguibili direttamente dall'aggiudicatario solo se in possesso della relativa adeguata qualificazione. In caso contrario, il concorrente è tenuto a dichiarare che intende subappaltare interamente le predette lavorazioni, pena l'esclusione.

- Preveda quali categorie scorporabili le categorie OS3, OS28 e OS30, ai sensi dell'art. 79 comma 16 del D.P.R. 207/2010 il concorrente qualificato nella categoria OG11 può eseguire lavori in ciascuna delle categorie OS3, OS28 e OS30 per la classifica corrispondente a quella posseduta.
- Preveda lavorazioni di cui all'art. 37 comma 5 L.p. 26/93 e D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modificazioni dalla L. 23 maggio 2014, n. 80) (Categorie scorporabili superiori al 15% e subappaltabili entro il 30%), le lavorazioni appartenenti alle predette categorie sono a qualificazione obbligatoria e sono eseguibili interamente dall'aggiudicatario solo se in possesso della relativa adeguata qualificazione. Ai sensi dell'art. 92 comma 7 del D.P.R. 207/2010 i requisiti non posseduti dall'impresa (entro il limite massimo del 30%) dovranno essere, a pena di esclusione, oggetto di subappalto.
- Preveda lavorazioni (appartenenti alla categoria prevalente e/o alla/e categoria/e scorporabile/i) per le quali è richiesta per legge una speciale abilitazione ai sensi della normativa vigente (D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 e s.m., oppure, per installazione di apparecchiature terminali di telecomunicazioni, L. 109/91 e D.M. 23 maggio 1992, n. 314 e s.m.), il concorrente non in possesso della speciale abilitazione richiesta dalla legge o di attestazione S.O.A. nella categoria specializzata di riferimento, è tenuto a dichiarare che intende subappaltare interamente le predette lavorazioni, pena l'esclusione.

Il requisito di cui al precedente punto 1) deve essere posseduto dai concorrenti, a pena di esclusione, secondo il disposto dell'art. 92 del DPR 207/2010 che stabilisce le condizioni di partecipazione delle imprese singole e di quelle associate, come di seguito indicato.

REQUISITI DELLE IMPRESE SINGOLE

L'impresa singola può partecipare alla gara qualora sia in possesso di attestazione S.O.A. con riferimento alla categoria prevalente, alla/e categoria/e scorporabile/i superiori al 15% e subappaltabili entro il 30% e alla categoria/e scorporabile/i subappaltabile per i relativi importi.

Ai sensi dell'art. 92 comma 7 del D.P.R. 207/2010 i requisiti relativi alla categoria/e scorporabile/i superiore/i al 15% e subappaltabile/i entro il 30% possono essere posseduti dall'Impresa in misura non inferiore al 70% del relativo importo, fermo restando che la restante percentuale (massimo 30%) deve essere posseduta dall'impresa con riferimento alla categoria prevalente e deve essere oggetto di subappalto, a pena di esclusione. I requisiti relativi alla categoria/e scorporabile/i interamente subappaltabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente. Ai sensi dell'art. 61 comma 2 del D.P.R. 207/2010, la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alla gara e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto.

REQUISITI DELLE ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESE E DEI CONSORZI ORDINARI, DI TIPO ORIZZONTALE

Ai sensi dell'art. 92 comma 2 del D.P.R. 207/2010, per le associazioni temporanee di imprese, per i consorzi ordinari di cui all'art. 2602 c.c. e gli altri soggetti di cui all'art. 36, comma 1, lett. d), e) ed f) della L.P. 26/93 di tipo orizzontale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti per le imprese singole devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento. L'impresa mandataria possiede i requisiti richiesti dal bando in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti.

L'impresa mandataria del raggruppamento, ancorché non costituito, dovrà essere in possesso della qualificazione per la categoria scorporabile superiore al 15% e subappaltabile entro il 30% nella misura minima del 70% del relativo importo, fermo restando che la restante percentuale (massimo 30%), deve

essere posseduta dal raggruppamento con riferimento alla categoria prevalente e deve essere oggetto di subappalto, ai sensi dell'art. 92 comma 7 del D.P.R. 207/2010, a pena di esclusione.

Ai sensi dell'art. 61 comma 2 del D.P.R. 207/2010, nel caso di imprese raggruppate o consorziate di tipo orizzontale l'incremento di un quinto della classifica di qualificazione posseduta da ciascuna impresa riunita si applica a condizione che l'impresa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara. Tale disposizione non si applica alla mandataria ai fini del consequimento del requisito minimo del 40%.

REQUISITI DELLE ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESE DI TIPO VERTICALE.

Ai sensi dell'art. 92 comma 3 del D.P.R. 207/2010, per le associazioni temporanee di imprese, per i consorzi ordinari di cui all'art. 2602 c.c. **di tipo verticale**, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola.

I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili e interamente subappaltabili non assunte da imprese mandanti sono posseduti dalla impresa mandataria con riferimento alla categoria prevalente.

Il raggruppamento, ancorché non costituito, dovrà comprendere un'Impresa mandante in possesso della qualificazione per la categoria scorporabile superiore al 15% e subappaltabile entro il 30% nella misura minima del 70% del relativo importo, fermo restando che la restante percentuale (massimo 30%), deve essere posseduta dall'impresa mandataria con riferimento alla categoria prevalente e deve essere oggetto di subappalto, ai sensi dell'art. 92 comma 7 del D.P.R. 207/2010, a pena di esclusione.

Ai sensi dell'art. 61 comma 2 del D.P.R. 207/2010, nel caso di imprese raggruppate o consorziate di tipo verticale l'incremento di un quinto della classifica di qualificazione posseduta da ciascuna impresa riunita si applica a condizione che l'impresa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori della categoria di relativa assunzione.

REQUISITI DELLE ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESE DI TIPO MISTO.

Ai sensi dell'art. 37, comma 1 della L.p. 26/93, i lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti anche da imprese riunite in associazione di tipo orizzontale. Tali soggetti di tipo misto sono ammessi a partecipare a condizione che le imprese associate o consorziate in senso orizzontale possiedano i requisiti minimi previsti per le associazioni temporanee di imprese di tipo orizzontale e che le imprese associate o consorziate in senso verticale possiedano i requisiti minimi previsti per le associazioni temporanee di imprese di tipo verticale. Inoltre nell'ambito dell'associazione di tipo orizzontale finalizzata all'assunzione dei lavori riconducibili alla categoria prevalente l'impresa mandataria possiede i requisiti richiesti dal bando in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti.

Il raggruppamento, ancorché non costituito, dovrà essere in possesso della qualificazione per la categoria scorporabile superiore al 15% e subappaltabile entro il 30% nella misura minima del 70% del relativo importo, fermo restando che la restante percentuale (massimo 30%) deve essere posseduta dal raggruppamento con riferimento alla categoria prevalente e deve essere oggetto di subappalto, ai sensi dell'art. 92 comma 7 del D.P.R. 207/2010, a pena di esclusione.

Ai sensi dell'art. 61 comma 2 del D.P.R. 207/2010, nel caso di imprese raggruppate o consorziate di tipo misto l'incremento di un quinto della classifica di qualificazione posseduta da ciascuna impresa riunita si applica a condizione che l'impresa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo

dei lavori della categoria di relativa assunzione. Tale disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo del 40%.

Par. 2) REQUISITI DEI PROGETTISTI

In conformità a quanto disposto dall'art. 28 comma 1 del Regolamento della L.P. 26/93 i requisiti minimi di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa previsti sono i seguenti:

- 1) fatturato globale per servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria ed altri servizi tecnici di cui all'art. 16 del Regolamento, realizzato nei migliori 5 esercizi degli ultimi dieci esercizi approvati antecedenti l'anno di pubblicazione del bando, per un importo pari almeno a <u>Euro 1.675.308,00.</u>-corrispondente a <u>3 volte l'importo degli oneri della progettazione esecutiva</u> (pari a Euro 558.436,00.-).
- 2) espletamento, negli ultimi 10 anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, di servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria ed altri servizi tecnici di cui all'art. 16 del Regolamento, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie di lavori cui si riferiscono i servizi di progettazione da affidare [tipologie di lavorazioni ai sensi del D.M. n. 143/2013: E.02 (o E.06, E.08, E.15, E.20, E.07, E.09, E.16, E.21) Corrispondenti classi e categorie L. 143/49: Ic (corrispondenti alle attuali E.02, E.06, E.08, E.15, E.20) Id (corrispondenti alle attuali E.07, E.09, E.16, E.21)] per un importo globale delle opere, per ogni classe e categoria, almeno pari a 1 volta l'importo stimato dei lavori calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e delle categorie, così come indicato nella tabella sottostante:

| ID OPERE | L. 143/49 | Importo: |
|---------------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| | Ic corrispondenti alle attuali | |
| `E.02 | E.02, E.06, E.08, E.15, E.20 | |
| (o E.06, E.08, E.15, E.20, E.07, | Id corrispondenti alle attuali | |
| E.09, E.16, E.21) | E.07, E.09, E.16, E.21 | Euro 4.885.000,00 |
| \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | Ig corrispondenti alle attuali | |
| S.03 (o S.06) | S.03, S.06 | Euro 2.415.000,00 |
| IA.03 (o IA.04) | IIIc | Euro 1.910.000,00 |
| IA.02 | IIIb | Euro 1.975.000,00 |

A tale fine il concorrente dovrà **allegare l'elenco dei servizi** con indicazione dei seguenti elementi: committente, soggetto che ha svolto il servizio, rapporto intercorrente tra lo stesso e il concorrente, natura delle prestazioni effettuate, importo dell'opera, periodo di svolgimento, percentuale di svolgimento.

Si precisa che non è necessario che i concorrenti abbiano eseguito servizi comprensivi di tutte le classi e categorie, bensì anche singoli servizi per ogni classe e categorie.

3) espletamento, negli ultimi 10 anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, di due servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria ed altri servizi tecnici di cui all'art. 16 del Regolamento relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi di progettazione da affidare [tipologie di lavorazioni ai sensi del D.M. n. 143/2013: E.02 (o E.06, E.08, E.15, E.20, E.07, E.09, E.16, E.21) Corrispondenti classi e categorie L. 143/49: Ic (corrispondenti alle attuali E.02, E.06, E.08, E.15, E.20) Id (corrispondenti alle attuali E.07, E.09, E.16, E.21)] per un importo totale delle opere, per ogni categoria e classe, non inferiore a 0,40 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e delle categorie, e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto di affidamento, così come indicato nella tabella sottostante:

| | * | • • | | , |
|----------|---|-----------|------|----------|
| ID OPERE | | L. 143/49 | | Importo: |

| E.02 (o E.06, E.08, E.15, E.20, E.07, E.09, E.16, E.21) | Ic corrispondenti alle attuali E.02, E.06, E.08, E.15, E.20 Id corrispondenti alle attuali E.07, E.09, E.16, E.21 | Euro 1.954.000,00 |
|---|--|-------------------|
| S.03 (o S.06) | Ig corrispondenti alle attuali S.03, S.06 | Euro 966.600,00 |
| IA.03 (o IA.04) | IIIc | Euro 764.200,00 |
| IA.02 | IIIb | Euro 790.000,00 |

A tale fine il concorrente dovrà **allegare l'elenco dei servizi** con indicazione dei seguenti elementi: committente, soggetto che ha svolto il servizio, rapporto intercorrente tra lo stesso e il concorrente, natura delle prestazioni effettuate, importo dell'opera, periodo di svolgimento, percentuale di svolgimento.

Si specifica che per "tipologie di lavori analoghi per dimensione" si intendono lavori di importo superiore a 4 milioni di Euro e che per "tipologie di lavori analoghi per caratteristiche" si intendono interventi di carattere edilizio comprendenti le seguenti tipologie di lavorazioni:

cat. E.02 o E.06, E.08, E.15, E.20, E.07, E.09, E.16, E.21 o corrispondenti lc e ld;

cat./S.03 o S.04 o corrispondenti lg;

cat. IA.03 o IA.04 o corrispondenti IIIc;

cat. IA.02 o corrispondenti IIIb;

Si precisa inoltre che non è necessario che i concorrenti abbiano eseguito i due servizi comprensivi di tutte le categorie e classi indicate, bensì due servizi che cumulativamente soddisfino ciascuna delle categorie e classi indicate.

Si precisa che non è necessario che i concorrenti abbiano eseguito servizi comprensivi di tutte le classi e categorie, bensì anche singoli servizi per ogni classe e categorie.

4) numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara è pari ad almeno a **8 unità.**

Sono considerati i soci attivi, i dipendenti, i consulenti su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partiva IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell'ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA, e i collaboratori a progetto in caso di soggetti non esercenti arti e professioni.

Si precisa che il numero medio annuo deve intendersi come media annua per ciascun anno del triennio.

I servizi valutabili sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel decennio o nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. Non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei lavori ad essa relativi. L'approvazione dei servizi di direzione lavori e di collaudo si intende riferita alla data di approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione. Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati dall'operatore economico che fornisce, su richiesta della stazione appaltante, prova dell'avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero il certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, ovvero tramite copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima.

Ai sensi dell'art. 19 comma 1 del Regolamento della L.P. 26/93, le società per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico – finanziari e tecnico – organizzativi richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci della società, qualora

costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa, e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato e con qualifica di dirigente o con funzioni di collaborazione coordinata e continuativa, qualora costituite nella forma di società di capitali.

Nel caso in cui l'impresa intenda avvalersi o intenda associare più di un soggetto di cui all'art. 20 della L.P. 26/93, i requisiti di cui ai precedenti punti 1), 2) e 4) devono essere posseduti cumulativamente.

Il requisito di cui al precedente punto 3 <u>NON È FRAZIONABILE</u> e pertanto deve essere posseduto per intero da uno dei soggetti di cui all'art. 20 della L.P. 26/93.

Si precisa inoltre che non è necessario che il concorrente abbia eseguito i due servizi comprensivi di tutte le categorie e classi indicate, bensi due servizi che cumulativamente soddisfino ciascuna delle classi e categorie indicate.

3. MODALITA' DI FORMULAZIONE DELLE OFFERTE

3.A) MODALITA' DI FORMULAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

Ai sensi dell'art. 39, comma 5, della L.P. 26/93 non sono ammesse offerte in aumento.

L'OFFERTA ECONOMICA (a corpo) deve essere redatta **su carta resa legale**, con l'avvertenza che si provvederà a trasmettere agli organi competenti alla regolarizzazione fiscale le offerte non in regola con l'imposta di bollo.

La formulazione dell'offerta economica deve avvenire — A PENA DI ESCLUSIONE - mediante la compilazione di un elaborato da denominare "LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE".

Tale elaborato deve essere predisposto dall'offerente con riferimento al progetto dallo stesso presentato, secondo le modalità descritte all'art. 57 del regolamento di attuazione della L.P. 10 settembre 1993, n. 26, in quanto compatibili con quanto previsto dal presente bando di gara e dall'elaborato "CRITERI DI VALUTAZIONE OFFERTA" (in particolare paragrafo 3.3 "OFFERTA ECONOMICA").

La **LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE** deve essere composta da sette colonne.

Per ogni lavorazione e fornitura devono essere riportati:

- nella prima colonna: il numero di riferimento dell'elenco delle descrizioni delle varie lavorazioni e forniture previste in progetto;
- 2) nella seconda colonna: la descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture;
- 3) nella terza colonna: le unità di misura;
- 4) nella quarta colonna: il quantitativo previsto in progetto per ogni voce;
- 5) nella quinta colonna: i prezzi unitari offerti per ogni lavorazione e fornitura espressi in cifre;
- 6) nella sesta colonna: i prezzi unitari offerti per ogni lavorazione e fornitura espressi in lettere:
- 7) nella settima colonna: i prodotti dei quantitativi per i prezzi unitari offerti (prezzi complessivi parziali).

Si sottolinea che gli importi sopra citati devono essere espressi al netto degli oneri per la sicurezza.

Si sottolinea inoltre che in caso di discordanza tra quanto riportato nella quinta e sesta colonna, (prezzi unitari offerti per tutte le lavorazioni e forniture previste, espressi rispettivamente in cifre ed in lettere), l'Amministrazione appaltante considererà valido il prezzo espresso in lettere.

La lista sopra citata deve essere predisposta distinguendo le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente OG1 da quelle appartenenti ad altra altre categorie scorporabili, secondo quanto disposto dal D.P.R. 207/2010.

Nella LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE sopra citata, in conformità a quanto previsto nell'elaborato "CRITERI DI VALUTAZIONE OFFERTA", (in particolare paragrafo 3.3 "OFFERTA ECONOMICA" e paragrafo 3.3.2 "LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE") devono inoltre essere indicati distintamente in specifiche voci, in calce alla stessa:

- a) <u>l'importo complessivo offerto per l'esecuzione dei lavori (AL NETTO DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA) derivante dalla somma di tutti gli importi parziali offerti per tutte le lavorazioni e forniture (espresso in cifre ed in lettere, con l'avvertenza che in caso di discordanza l'Amministrazione appaltante considererà valido l'importo espresso in lettere);</u>
- b) A PENA DI ESCLUSIONE -l'importo dei costi previsti per gli oneri della sicurezza distinti per categorie (espressi in cifre ed in lettere, con l'avvertenza che in caso di discordanza l'Amministrazione appaltante considererà valido l'importo espresso in lettere): tali importi ai sensi dell'art. 2 comma 5 del Capitolato Speciale di Appalto A PENA DI ESCLUSIONE non possono essere complessivamente inferiori a quanto previsto in sede di progettazione preliminare (Euro 150.000,00.-);
 Si sottolinea che dovrà essere indicata una specifica voce per ogni singola categoria.
- c) A PENA DI ESCLUSIONE l'importo offerto per la progettazione definitiva (espresso in cifre ed in lettere, con l'avvertenza che in caso di discordanza l'Amministrazione appaltante considererà valido l'importo espresso in lettere);
- d) A PENA DI ESCLUSIONE l'importo offerto per la progettazione esecutiva (espresso in cifre ed in lettere, con l'avvertenza che in caso di discordanza l'Amministrazione appaltante considererà valido l'importo espresso in lettere);
- e) <u>Il prezzo complessivo offerto [dato dalla somma degli importi di cui alle lettere precedenti a), b), c) e d)]</u>
- f) <u>– A PENA DI ESCLUSIONE La percentuale di RIBASSO OFFERTA.</u> La percentuale di ribasso offerta dovrà essere calcolata sulla base della formula prevista dal paragrafo 3.3 "CRITERI DI VALUTAZIONE OFFERTA", ossia rapportando il prezzo complessivo offerto [pari all'importo indicato nella lett. e)] all'importo complessivo a base di gara [pari a Euro 11.893.436,00] ed esprimendo il risultato in centesimi;
- g) A PENA DI ESCLUSIONE l'importo previsto per gli oneri relativi alla sicurezza specifica aziendale, ai sensi dell'art. 87, comma 4, del D. Lgs. n. 163/2006 (espressi in cifre ed in lettere, con l'avvertenza che in caso di discordanza l'Amministrazione appaltante considererà valido l'importo espresso in lettere).

La percentuale di ribasso offerta di cui alla lettera f) deve essere indicata con tre decimali dopo la virgola e deve essere espressa in cifre ed in lettere (sia nella parte intera sia nella parte decimale) (con l'avvertenza che in caso di discordanza l'Amministrazione appaltante considererà valida la percentuale espressa in lettere);

ESEMPI DI INDICAZIONE DELLA PERCENTUALE DI RIBASSO:

- ES. 1
 - Percentuale di ribasso in cifre = 9,999
 - Percentuale di ribasso in lettere = nove virgola novecentonovantanove
- ES. 2

- Percentuale di ribasso in cifre = 1,000
- Percentuale di ribasso in lettere = uno virgola zerozerozero

- ES. 3

- Percentuale di ribasso in cifre = 5,250
- Percentuale di ribasso in lettere = cinque virgola duecentocinquanta

Eventuali decimali ulteriori rispetto ai 3 (tre) richiesti, verranno troncati e non saranno presi in considerazione. Qualora il concorrente indichi un numero inferiore di decimali rispetto a quelli richiesti, la commissione considererà i decimali mancanti pari a 0.

In caso di discordanza tra il prezzo complessivo offerto di cui alle sopra citata lett. E) e il prezzo complessivo dipendente dal ribasso percentuale offerto di cui alla sopra citata lett. F) l'Amministrazione appaltante considererà valida e vincolante la percentuale di ribasso offerta indicata nella sopra citata lett. F).

In caso di discordanza tra la somma degli importi offerti di cui alle sopra citata lett. A), B), C) e D) e il prezzo complessivo dipendente dal ribasso percentuale offerto di cui alla sopra citata lett. F) <u>l'Amministrazione appaltante considererà valida e vincolante la percentuale di ribasso offerta indicata nella sopra citata lett. F).</u>

Nei casi di discordanza sopra indicati gli importi saranno corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza, secondo le modalità indicate all'art. 61 comma 9 del regolamento di attuazione della L.P. 10 settembre 1993, n. 26.

L'offerta complessiva, così come sopra determinata, non dovrà in ogni caso superare l'importo complessivo stimato dall'amministrazione e posto a base di gara (Euro 11.893.436,00.-), PENA L'ESCLUSIONE.

Si precisa che l'indicazione delle voci e quantità riportate nella "Lista delle categorie di lavoro e forniture" non ha valore negoziale essendo il prezzo, determinato attraverso la stessa, fisso ed invariabile ai sensi dell'art. 29, comma 2 bis della L.p. 26/93;

Per ulteriori indicazioni, anche in merito alle modalità di attribuzione del punteggio all'offerta economica, si rimanda al paragrafo 4.2 dell'elaborato "CRITERI DI VALUTAZIONE OFFERTA".

Le eventuali correzioni ai prezzi unitari (sia nella parte intera sia nella parte decimale), ai singoli quantitativi, alle singole descrizioni delle lavorazioni e al ribasso percentuale (sia nella parte intera sia nella parte decimale) dovranno essere effettuate con un tratto di penna che consenta di leggere quanto si è inteso correggere.

Non sono ammesse correzioni ai prezzi unitari, ai singoli quantitativi, alle singole descrizioni delle lavorazioni e al ribasso percentuale (sia nella parte intera sia nella parte decimale) effettuate mediante cancellature, abrasioni o mediante uso dei correttori a vernice, tipo bianchetto e similari.

Le correzioni ai prezzi unitari, ai singoli quantitativi, alle singole descrizioni delle lavorazioni e al ribasso percentuale (sia nella parte intera sia nella parte decimale) dovranno essere confermate mediante apposizione della sottoscrizione del legale rappresentante dell'impresa ovvero di un suo procuratore, o di ciascuna Impresa raggruppata in caso di Raggruppamento temporaneo non costituito o della sola capogruppo se il Raggruppamento è già costituito.

Non saranno considerati validamente espressi i prezzi unitari, i singoli quantitativi, le singole descrizioni delle lavorazioni e il ribasso percentuale indicati a seguito di correzioni

ad essi non chiaramente riconducibili, non effettuate con le modalità di cui sopra e non sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa ovvero di un suo procuratore, o di ciascuna Impresa raggruppata in caso di Raggruppamento temporaneo non costituito o della sola capogruppo se il Raggruppamento è già costituito.

L'OFFERTA ECONOMICA (a corpo) dovrà essere sottoscritta A PENA DI ESCLUSIONE in ciascuna facciata, escluso il frontespizio, del modulo "Lista delle categorie di lavoro e forniture" dal Legale rappresentante dell'Impresa (o da un suo procuratore) o dal Legale rappresentante di ciascuna impresa raggruppata in caso di Raggruppamento temporaneo non costituito (ovvero da un suo procuratore).

Nel caso in cui il raggruppamento temporaneo sia già costituito l'offerta, dovrà essere sottoscritta A PENA DI ESCLUSIONE in ciascuna facciata, escluso il frontespizio, del modulo "Lista delle categorie di lavoro e forniture" dal Legale rappresentante dell'Impresa capogruppo (o da un suo procuratore) in nome e per conto delle mandanti.

Nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo non ancora costituito l'offerta dovrà essere sottoscritta A PENA DI ESCLUSIONE, in ciascuna facciata, , escluso il frontespizio, del modulo "Lista delle categorie di lavoro e forniture", dal Legale rappresentante di ciascuna impresa raggruppata, ivi compresa la persona fisica o giuridica di cui all'art. 20 comma 3 della L.P. 26/1993 che si intende associare per la progettazione esecutiva, mentre nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo già costituito l'offerta potrà essere sottoscritta A PENA DI ESCLUSIONE, in ciascuna facciata, escluso il frontespizio, del modulo "Lista delle categorie di lavoro e forniture", dal Legale rappresentante della sola Impresa capogruppo o da un suo procuratore, in nome e per conto proprio e delle mandanti.

Nel caso di mera individuazione della persona fisica o giuridica di cui all'art. 20 comma 3 della L.P. 26/1993 ai fini della progettazione esecutiva, l'offerta dovrà essere sottoscritta A PENA DI ESCLUSIONE, in ciascuna facciata, escluso il frontespizio, del modulo "Lista delle categorie di lavoro e forniture", dalla sola Impresa candidata all'esecuzione dei lavori o dall'impresa capogruppo in nome e per conto proprio e delle mandanti se trattasi di raggruppamento di Imprese già costituito o da tutte le Imprese candidate all'esecuzione dei lavori del costituendo raggruppamento, se il raggruppamento non è ancora costituito.

Comporta l'esclusione automatica dell'offerta:

- > la mancata presentazione della "LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE";
- la presentazione di offerte in aumento rispetto al<u>l'importo complessivo stimato</u> dall'amministrazione e posto a base di gara (Euro 11.893.436,00.-);
- ➢ la mancata sottoscrizione della "LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE" in ogni sua facciata, escluso il frontespizio, con le modalità sopra indicate;
- la mancata indicazione nella "LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE" di uno o più prezzi unitari (qualora non siano validamente espressi né in cifre nè in lettere), dei singoli quantitativi, delle singole descrizioni sintetiche delle lavorazioni, degli importo degli oneri della sicurezza (qualora non siano validamente espressi né in cifre nè in lettere), dell'importo relativo agli oneri della progettazione definitiva(qualora non siano validamente espressi né in cifre nè in lettere), dell'importo offerto per la progettazione esecutiva (qualora non siano validamente espressi né in cifre nè in lettere) e
- la mancata indicazione <u>dell'importo dei costi relativi alla sicurezza specifica aziendale, ai sensi dell'art. 87, comma 4, del D. Lgs. n. 163/2006</u> (qualora non siano validamente espressi né in cifre nè in lettere);

- ➤ la mancata indicazione nella "LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE" del ribasso percentuale (qualora non sia validamente espresso né in cifre nè in lettere);
- la presenza di correzioni nella "LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE"non effettuate con le modalità sopra indicate.

La "LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE", unitamente alle ulteriori dichiarazionidocumentazione di cui al successivo paragrafo 3A.1, deve essere inserita, **a pena di esclusione**, nella busta sigillata con la dicitura "OFFERTA ECONOMICA" di cui al precedente paragrafo 1, e quindi inserita nel plico di cui al precedete paragrafo 1.

Si sottoliea che - A PENA DI ESCLUSIONE - tutti i documenti/dichiarazioni contenenti informazioni sul valore economico del progetto dovranno essere inseriti nella busta "OFFERTA ECONOMICA".

3A.1 DICHIARAZIONI/DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL'OFFERTA ECONOMICA

economica.

Nella busta contenente l'offerta economica di cui al precedente punto 3.A dovranno essere inserite, le seguenti dichiarazioni/documentazione:

- 1. l'eventuale dichiarazione di subappalto (di cui all'art. 42 della L.p. 26/93) da considerarsi a pena di esclusione nei casi in cui sia dovuta, in carta legale o resa legale, resa secondo le modalità indicate nel successivo paragrafo 6.
 La dichiarazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione nei casi in cui sia dovuta, con le medesime modalità prescritte al paragrafo 3 per la sottoscrizione dell'offerta
- 2. a pena di esclusione, la dichiarazione di cui all'art. 57 comma 5 del regolamento di attuazione della L.P. 10 settembre 1993, n. 26 attestante "che l'indicazione delle voci e delle quantità non ha effetto sull'importo complessivo dell'offerta che, seppure determinato attraverso l'applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantità delle varie lavorazioni, resta fisso e invariabile ai sensi dell'art. 29, comma 2 bis della L.p. 26/93".
 La dichiarazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, con le medesime modalità prescritte al paragrafo 3 per la sottoscrizione dell'offerta economica.
- il "Computo metrico estimativo" di cui al paragrafo 3.3.1 dell'elaborato "CRITERI DI VALUTAZIONE OFFERTA".
 - Il "Computo metrico estimativo" deve essere sottoscritto, con le medesime modalità prescritte al paragrafo 3 per la sottoscrizione dell'offerta economica.
 - Il "Computo metrico estimativo" deve inoltre essere sottoscritta dal RESPONSABILE DELLA PROGETTAZIONE.
- **4.** l'"elenco prezzi unitari" di cui al paragrafo 3.3.3 dell'elaborato "CRITERI DI VALUTAZIONE OFFERTA"
 - L'"elenco prezzi unitari" deve essere sottoscritto, con le medesime modalità prescritte al paragrafo 3 per la sottoscrizione dell'offerta economica.
- **5.** il **"cronoprogramma"** di cui al paragrafo 3.3.5 dell'elaborato "CRITERI DI VALUTAZIONE OFFERTA"
 - Il "Cronoprogramma" deve essere sottoscritto, con le medesime modalità prescritte al paragrafo 3 per la sottoscrizione dell'offerta economica.
- **6.** il **"WBS matriciale"** di cui al paragrafo 3.2.1 Lett. A) dell'elaborato "CRITERI DI VALUTAZIONE OFFERTA"
 - Il "WBS matriciale" deve essere sottoscritto con le medesime modalità prescritte al

paragrafo 3 per la sottoscrizione dell'offerta economica.

7. le (eventuali) "Schede di analisi dei prezzi" di cui al paragrafo 3.3.4 dell'elaborato "CRITERI DI VALUTAZIONE OFFERTA", al fine della valutazione dell'anomalia ai sensi dell'art. 58.29 della L.P. 26/93, per tutti gli articoli relativi alle voci di prezzo. Le schede dovranno essere sottoscritta con le medesime modalità prescritte al

paragrafo 3 per la sottoscrizione dell'offerta economica.

3.B) MODALITA' DI FORMULAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Per quanto attiene i contenuti, le modalità di formulazione e di sottoscrizione dell'offerta tecnica nonché l'individuazione degli elementi/sub-elementi di valutazione, dei relativi pesi/sub-pesi ad assi attribuiti e delle modalità di attribuzione dei punteggi si rinvia integralmente all'elaborato denominato "Criteri di valutazione offerta".

Ai sensi dell'art. 7bis, comma 5, della L.P. 26/93, come meglio precisato al successivo paragrafo 12, nell'offerta tecnica il concorrente potrà altrèsì dichiarare la volontà di non consentire l'accesso, da parte di altri concorrenti, alle informazioni contenute nell'offerta medesima che costituiscono segreti tecnici o commerciali da individuare con adequata motivazione.

<u>L'OFFERTA TECNICA NON POTRÀ CONTENERE, A PENA DI ESCLUSIONE, ALCUN RIFERIMENTO DI TIPO ECONOMICO.</u>

4. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE ALL'ATTO DELL'OFFERTA

4.1.DICHIARAZIONE

All'interno del plico di cui al paragrafo 1, ma esternamente alle buste sigillate contenenti l'offerta tecnica e l'offerta economica, deve essere prodotta, la seguente **dichiarazione**, resa dal Legale rappresentante dell'Impresa ai sensi e secondo le modalità di cui al D.P.R. 445/2000 (utilizzando preferibilmente i facsimili predisposti dall'Amministrazione ed allegati al presente bando di gara: allegato A), B) e C), accompagnata da copia fotostatica semplice di un documento di identità dello stesso, attestante:

4.1.1 Per le imprese candidate all'esecuzione dei lavori, utilizzando preferibilmente il modello allegato A al presente bando:

1. il possesso di adeguata attestazione rilasciata da una S.O.A. regolarmente autorizzata, per categoria/e e classifica/he adeguata/e ai lavori da appaltare, (se il concorrente partecipa per un importo corrispondente o superiore alla classifica III) riportante altresì la dicitura relativa al possesso della certificazione di sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati;

Si precisa che:

la certificazione S.O.A. e l'indicazione nella stessa riportata del possesso della certificazione di sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000, dovranno essere in corso di validità alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte di cui al precedente paragrafo 1, pena l'esclusione, fatto salvo quanto previsto all'art. 76 comma 5 del D.P.R. 207/2010. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale di aver richiesto almeno 90 giorni prima della scadenza del termine il rinnovo dell'attestazione SOA, pena l'attivazione del soccorso istruttorio;

- Le imprese la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del possesso della certificazione di qualità scaduta al termine per la presentazione delle offerte, devono dimostrare il possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, in corso di validità;
- Le imprese la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine per la verifica triennale scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, devono dimostrare di aver richiesto alla SOA l'effettuazione della verifica in data non antecedente a 90 giorni prima della scadenza triennale, così come previsto dall'art. 77 del D.P.R. 207/2010. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale della richiesta, pena l'attivazione del soccorso istruttorio;
- I consorzi stabili la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine relativo alla scadenza intermedia scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, devono dimostrare di aver richiesto, entro quest'ultimo termine, alla SOA l'adeguamento del proprio attestato a seguito della conoscenza dell'esito positivo delle verifiche in capo alla consorziata cui si riferisce la scadenza. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale della richiesta, pena l'attivazione del soccorso istruttorio.

IL DICHIARANTE DOVRÀ FARE RIFERIMENTO ALLE CATEGORIE RISULTANTI DAL PROGETTO DEFINITIVO PRESENTATO IN OFFERTA TECNICA, NONCHÉ ALLA RELATIVA CLASSIFICA.

Si invitano i concorrenti ad allegare, alla dichiarazione, <u>copia CONFORME ALL'ORIGINALE</u> <u>dell'attestazione succitata</u> anche ai fini della verifica di cui all'art. 41, comma 1, della L.P. 26/93.

2) il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38, comma 1 del D.Lgs. 163/2006, con l'obbligo di indicare tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili e sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale riportate da tutti i soggetti di cui all'art. 38, c. 1 lett. b) e c) – DA INDICARSI NOMINATIVAMENTE - del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm. attualmente in carica nonché, per quanto a propria conoscenza, dai soggetti cessati nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando, ivi comprese quelle per le quali abbiano beneficiato della non menzione, con indicazione delle eventuali misure di completa ed effettiva dissociazione adottate dall'impresa nei confronti dei medesimi soggetti cessati nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando che hanno riportato i sopra citati provvedimenti:

Qualora il legale rappresentante non abbia conoscenza:

- che a carico dei <u>soggetti individuati all'art. 38, c. 1 lett. b) del D.Lgs. 163/2006</u> non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575,
- che a carico dei <u>soggetti individuati all'art. 38, c. 1 lett. b) del D.Lgs. 163/2006</u> non sussista la causa di esclusione di cui all'art. 38 c. 1 lett. m-ter),
- che a carico dei <u>soggetti individuati all'art. 38, c. 1 lett. c) del D.Lgs. 163/2006</u> siano state pronunciate sentenze di condanne passate in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione,

le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di cui <u>all'art. 38, c. 1 lett. b), c) e mter) del D.Lgs. 163/2006</u>, dovranno essere rese <u>singolarmente</u> da ciascuno dei soggetti sopra individuati, avvalendosi dell'<u>allegato modello di dichiarazione B</u>).

2bis) in ordine al requisito di cui all'art. 38 c. 1 lett. m quater) del D.Lgs. 163/2006:

di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente,

oppure, una delle seguenti alternative,

- a) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente:
- b) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta.

2ter) eventuale, da rendersi esclusivamente nel caso di concordato preventivo con continuità aziendale,

(in caso di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale):

di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'articolo 186 bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, giusto provvedimento del Tribunale (indicandone gli estremi), dichiarando di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese ed indicando l'impresa ausiliaria di cui intende avvalersi.

AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALLA GARA DOVRA' INOLTRE ESSERE ALLEGATA LA DOCUMENTAZIONE PREVISTA DAL COMMA 4 DEL CITATO ART. 186 BIS E INDICATA AL SUCCESSIVO PARAGRAFO 4.6.

OPPURE

(in caso di deposito del ricorso per l'ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale): di avere depositato il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale e di essere autorizzata alla partecipazione alla presente procedura giusta provvedimento del Tribunale (indicandone gli estremi);

Ai fini dell'art. 38, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 163/2006 e s.m. il concorrente dovrà obbligatoriamente dichiarare tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili e le sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale riportate dai soggetti di cui all'art. 38, c. 1 lett. c), ivi comprese quelle per le quali abbiano beneficiato della non menzione. Il concorrente non è tenuto ad indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

Nel caso di condanna emessa nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, a dimostrazione che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione si intendono, ad esempio, l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti del soggetto o le dimissioni dalla carica dell'interessato su richiesta dell'organo deliberante.

L'Amministrazione provvede ad escludere automaticamente nel caso di riscontro di sentenza di condanna passata in giudicato, di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o di sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del c.p.p, per una fattispecie di reato prevista dalla legislazione nazionale in conformità degli atti comunitari citati nell'articolo 45 della Direttiva CE 2004/18, ossia per i seguenti reati:

- partecipazione a un'organizzazione criminale (associazione per delinquere art. 416 c.p. associazione di stampo mafioso art. 416 bis c.p.);
- corruzione (art. 319 c.p.)
- frode che lede gli interessi della Comunità europea (malversazione art. 316 bis c.p., indebita percezione di erogazioni pubbliche art. 316 ter c.p., truffa aggravata per il conseguimento di

erogazioni pubbliche art. 640 bis c.p., indebito conseguimento di contributi comunitari art. 2 Legge 23/12/1986, n. 898)

riciclaggio (art. 648 bis c.p.).

Qualora l'Amministrazione riscontri sentenza di condanna passata in giudicato, di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o di sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del c.p.p,, ivi comprese quelle riportanti la non menzione per fattispecie di reato diverse da quelle sopra indicate, procederà a verificare l'incidenza del reato sull'affidabilità morale e professionale nei confronti dell'impresa aggiudicataria.

Qualora, in sede di verifica dei requisiti di ordine generale, si riscontri la mancata indicazione, in sede di offerta, anche di una sola sentenza di condanna passata in giudicato, di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o di sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., ivi comprese quelle riportanti la non menzione, riportate dai soggetti di cui all'art. 38, c. 1 lett. c), si procederà all'esclusione del concorrente per falsa dichiarazione, ai sensi ed agli effetti di cui all'art. 66 comma 3 del del regolamento di attuazione della L.P. 10 settembre 1993, n. 26 e con le ulteriori conseguenze previste dall'art. 38, comma 1 ter del D.lgs. 163/2006.

Qualora il concorrente, a supporto della dichiarazione relativa alla causa di esclusione di cui all'art. 38, comma 1 lett. c) del D.Lgs. 163/2006, decida di acquisire informazioni presso l'ufficio del casellario giudiziale della Procura della Repubblica, si raccomanda di richiedere la "VISURA" ex art. 33 del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 novembre 2002, n. 313 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti). La suddetta visura, senza efficacia certificativa, fornisce, a differenza del certificato generale ex art. 24 o di quello penale ex art. 25 del T.U., tutte le iscrizioni riferite al richiedente, comprese le condanne per le quali è stato concesso il beneficio della "non menzione", le condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda, le sentenze c.d. di patteggiamento e i decreti penali di condanna.

- Ai fini dell'art. 38, comma 1, lettera g) del D.Lgs. 163/2006, costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili; si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'articolo 48 bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (attualmente pari ad € 10.000,00).
- Ai fini dell'art. 38, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 163/2006, si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266. I soggetti di cui all'articolo 47, comma 1 del D.Lgs. 163/2006 dimostrano, ai sensi dell'articolo 47, comma 2 del medesimo decreto, il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
- Ai fini dell'art. 38, comma 1, lettera m-quater) del D.Lgs. 163/2006, la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura dell'offerta economica.

Si riporta di seguito l'art. 38 commi 1, 1-bis, 1-ter, 2 e 2-bis del D.Lgs. 163/2006:

"Art. 38 Requisiti di ordine generale

- 1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti:
- a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;
- c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;
- d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
- e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
- f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
- g) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

- h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'art. 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;
- i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
- I) che non presentino la certificazione di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2;
- m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

m-bis) nei cui confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA.

m-ter) di cui alla precedente lettera b) che pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui all'articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m-quater) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

1-bis. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento o finanziario.

1-ter. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione ò della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, lettera h), fino ad un anno, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

2. Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione. Ai fini del comma 1, lettera c), il concorrente non e'

tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, nè le condanne revocate, nè quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione. Ai fini del comma 1, lettera g), si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'articolo 48 bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili. Ai fini del comma 1, lettera i), si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266; i soggetti di cui all'articolo 47, comma 1, dimostrano, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Ai fini del comma 1, lettera m-quater), il concorrente allega, alternativamente: a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di avere formulato l'offerta autonomamente; b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente; c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente. Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c), la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

2-bis. La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 50.000 euro, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perchè siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarità non essenziali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, ne' applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo il concorrente e' escluso dalla gara. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, ne' per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.»

Si riporta di seguito l'art. 35-ter comma 1 L.P. 26/1993

"art. 35-ter L.P. 26/1993

Mancanza, incompletezza e irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni

1. Nei casi di mancanza, di incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base a questa legge o da altre disposizioni di legge applicabili, al regolamento di attuazione, al bando o al disciplinare di gara, si applica la normativa statale. Se il concorrente procede alla presentazione, all'integrazione o alla regolarizzazione nel termine di tre giorni dal ricevimento della richiesta, non è tenuto al pagamento della sanzione."

Si riporta di seguito l'art. 186-bis commi 3, 4 e 5 del R.D. 267/1942:

3. "Successivamente al deposito del ricorso, la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal tribunale, acquisito il parere del commissario giudiziale, se nominato; in mancanza di tale nomina, provvede il tribunale.

- 4. L'ammissione al concordato preventivo non impedisce la partecipazione a procedure di assegnazione di contratti pubblici, quando l'impresa presenta in gara:
- a) una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;
- b) la dichiarazione di altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica nonchè di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, il quale si è impegnato nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto. Si applica l'articolo 49 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- 5. Fermo quanto previsto dal comma precedente, l'impresa in concordato può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, purchè non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. In tal caso la dichiarazione di cui al quarto comma, lettera b), può provenire anche da un operatore facente parte del raggruppamento."

3. "di avere:

- esaminato, direttamente o con delega a personale dipendente, tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico estimativo, ove redatto,
- visionato il luogo di esecuzione dei lavori,
- preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso, e delle condizioni geologiche/geotecniche/idrogeologiche/idrauliche,
- verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori,
- giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto,
- effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto".
- **4.** Eventualmente, qualora si intenda costituire la cauzione in misura ridotta del 50%, avvalendosi del beneficio previsto dall'art. 23, comma 6 della L.p. 26/93 il possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee UNI EN ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati;
- 5. (se associazione temporanea di Imprese o associazione temporanea con persone fisiche o persone giuridiche di cui all'art. 20 della L.P. 26/93 non ancora costituita)
 l'elenco delle Imprese che costituiranno il raggruppamento, la relativa tipologia (orizzontale, verticale, misto, in cooptazione), l'indicazione della mandataria (capogruppo) e della/e mandante/i, la quota di partecipazione al raggruppamento di ciascuna impresa riunita, nonché l'assunzione dell'impegno, in caso di aggiudicazione, a costituire il raggruppamento conformandosi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee;
 - **6.** (in caso di associazione temporanea di Imprese o associazione temporanea con persone fisiche o persone giuridiche di cui all'art. 20 della L.P. 26/93) l'indicazione del progettista abilitato da meno di 10 anni all'esercizio della professione, secondo le norme dello stato membro dell'Unione Europea di residenza;

7. (se consorzio di cui all'art. 36, c. 1 lett. b) della L.p. 26/93) l'elenco delle imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa, ai fini del divieto posto dall'art. 36, comma 6 della L.p. 26/93;

IN TALE IPOTESI L'IMPRESA CONSORZIATA DOVRA' RENDERE LA DICHIARAZIONE DI CUI AL PRESENTE PARAGRAFO 4.1, LIMITATAMENTE AI PUNTI 2, 2 bis e 2 ter, ATTESTANTE IL POSSESSO DEI REQUISITI DI ORDINE GENERALE DI CUI ALL'ART. 38 DEL D.LGS. N. 163/2006.

(se consorzio di cui all'art. 36, c. 1 lett. c) della L.p. 26/93): l'elenco delle imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa, ai fini del divieto posto dall'art. 36, comma 6 della L.p. 26/93;

IN TALE IPOTESI L'IMPRESA CONSORZIATA DOVRA' RENDERE LA DICHIARAZIONE DI CUI AL PRESENTE PARAGRAFO 4.1, LIMITATAMENTE AI PUNTI 2, 2 bis e 2 ter, ATTESTANTE IL POSSESSO DEI REQUISITI DI ORDINE GENERALE DI CUI ALL'ART. 38 DEL D.LGS. N. 163/2006.

(se consorzio di cui all'art. 36, c. 1 lett. e) della L.p. 26/93): l'elenco delle imprese che costituiscono il Consorzio;

(se consorzio non ancora costituito di cui all'art. 36, c. 1 lett. e) della L.p. 26/93): l'elenco delle imprese che costituiranno il Consorzio, la quota di partecipazione al consorzio di ciascuna impresa, nonché l'assunzione dell'impegno, in caso di aggiudicazione, a costituire il consorzio conformandosi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici;

- 7Bis. (eventualmente in caso di G.E.I.E.): dovranno essere indicate le Imprese facenti parte del G.E.I.E.;
- 8. (Eventualmente qualora il progetto definitivo presentato preveda categoria/e scorporabile/i e subappaltabili a qualificazione obbligatoria ex art. 12.2 lett. b) L. 80/2014) il possesso dei requisiti di qualificazione relativamente alla/e categoria/e scorporabile/i (a qualificazione obbligatoria) che si intende/ono eseguire direttamente.

 Nel caso il concorrente non sia qualificato per l'esecuzione delle predette opere scorporabili, dovrà presentare la dichiarazione di subappalto contenente il riferimento alle stesse, conformemente alle prescrizioni del paragrafo 6 del presente bando, pena l'esclusione.
- 8Bis (Eventualmente qualora il progetto definitivo presentato preveda lavorazioni di cui all'art. 37 comma 5 L.p. 26/93 e D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modificazioni dalla L. 23 maggio 2014, n. 80 Categorie scorporabili superiori al 15% e subappaltabili entro il 30% di importo superiore a Euro 150.000,00.-) il possesso dei requisiti di qualificazione relativamente alla/e categoria/e scorporabile/i entro il limite del 30% art. 37 comma 5 L.p. 26/93. Nel caso il concorrente non sia qualificato per l'intero, per l'esecuzione delle predette opere scorporabili, dovrà presentare la dichiarazione di subappalto contenente il riferimento alle stesse, entro il limite massimo del 30% conformemente alle prescrizioni dell'art. 92 comma 7 del D.P.R. 207/2010 e del successivo paragrafo 6 del presente bando, pena l'esclusione.
- 8Ter (Eventualmente qualora il progetto definitivo presentato preveda lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente e/o alla/e categoria/e scorporabile/i per le quali è richiesta per legge una speciale abilitazione ai sensi della normativa vigente D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 e s.m., oppure, per installazione di apparecchiature terminali di telecomunicazioni, L. 109/91 e D.M. 23 maggio 1992, n. 314 e s.m.) il possesso dei requisiti di qualificazione dell'abilitazione di cui alla legge oppure di attestazione S.O.A. nella categoria specializzata di riferimento.

 Nel caso il concorrente sia privo di abilitazione (o di attestazione S.O.A. nella categoria specializzata di riferimento) dovrà presentare la dichiarazione di subappalto contenente il riferimento alle stesse, conformemente alle prescrizioni del paragrafo 6 del presente bando, pena l'esclusione.
- 9. CHE PROVVEDERÀ ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA:

- **A) DIRETTAMENTE** attraverso la propria struttura, in quanto in possesso dei requisiti di cui al punto 2.2 Par. 2) del bando di gara, ossia:
- 1) di aver realizzato, nei migliori 5 esercizi degli ultimi dieci esercizi approvati antecedenti l'anno di pubblicazione del bando, un fatturato globale per servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria ed altri servizi tecnici di cui all'art. 16 del Regolamento, per un importo pari almeno a <u>Euro 1.675.308,00.-</u> corrispondente a <u>3 volte l'importo degli oneri della progettazione esecutiva</u> (pari a Euro 558.436,00.-).
- 2) di aver espletato, negli ultimi 10 anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria ed altri servizi tecnici di cui all'art. 16 del Regolamento, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie di lavori cui si riferiscono i servizi di progettazione da affidare [tipologie di lavorazioni ai sensi del D.M. n. 143/2013: E.02 (o E.06, E.08, E.15, E.20, E.07, E.09, E.16, E.21) Corrispondenti classi e categorie L. 143/49: Ic (corrispondenti alle attuali E.02, E.06, E.08, E.15, E.20) Id (corrispondenti alle attuali E.07, E.09, E.16, E.21)] per un importo globale delle opere, per ogni classe e categoria, almeno pari a 1 volta l'importo stimato dei lavori calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e delle categorie, così come indicato nella tabella sottostante:

ID OPERE

L. 143/49

Ic corrispondenti alle attuali
E.02
(o E.06, E.08, E.15, E.20, E.07, E.09, E.16, E.21)

E.07, E.09, E.16, E.21

Euro 4.885.000,00.
Ig corrispondenti alle attuali
S.03 (o S.06)

Euro 2.415.000,00.-

A tale fine il concorrente dovrà **allegare l'elenco dei servizi** con indicazione dei seguenti elementi: committente, soggetto che ha svolto il servizio, rapporto intercorrente tra lo stesso e il concorrente, natura delle prestazioni effettuate, importo dell'opera, periodo di svolgimento, percentuale di svolgimento.

Euro 1.910.000,00.-

Euro 1.975.000,00.-

IIIc ·

IIIb

IA.03 (o IA.04)

IA.02

Si precisa che non è necessario che i concorrenti abbiano eseguito servizi comprensivi di tutte le classi e categorie, bensì anche singoli servizi per ogni classe e categorie.

3) di aver espletato, negli ultimi 10 anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, due servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria ed altri servizi tecnici di cui all'art. 16 del Regolamento relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi di progettazione da affidare [tipologie di lavorazioni ai sensi del D.M. n. 143/2013: E.02 (o E.06, E.08, E.15, E.20, E.07, E.09, E.16, E.21) Corrispondenti classi e categorie L. 143/49: Ic (corrispondenti alle attuali E.02, E.06, E.08, E.15, E.20) Id (corrispondenti alle attuali E.07, E.09, E.16, E.21)] per un importo totale delle opere, per ogni categoria e classe, non inferiore a 0,40 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e delle categorie, e riferiti a tipologie di lavori analoghi, per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto di affidamento, così come indicato nella tabella sottostante:

| ID OPERE | L. 143/49 | Importo: |
|----------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| | Ic corrispondenti alle attuali | |
| E.02 | E.02, E.06, E.08, E.15, E.20 | |
| (o E.06, E.08, E.15, E.20, E.07, | Id corrispondenti alle attuali | |
| E.09, E.16, E.21) | E.07, E.09, E.16, E.21 | Euro 1.954.000,00 |

| S.03 (o S.06) | Ig corrispond S.03, S.06 | lenti alle attuali | Euro 966.600,00 |
|-----------------|-----------------------------|--------------------|-----------------|
| IA.03 (o IA.04) | IIIc | | Euro 764.200,00 |
| IA.02 | IIIb | | Euro 790.000,00 |

A tale fine il concorrente dovrà **allegare l'elenco** dei servizi con indicazione dei seguenti elementi: committente, soggetto che ha svolto il servizio, rapporto intercorrente tra lo stesso e il concorrente, natura delle prestazioni effettuate, importo dell'opera, periodo di svolgimento, percentuale di svolgimento.

Si specifica che per "tipologie di lavori analoghi per dimensione" si intendono lavori di importo superiore a 4 milioni di Euro e che per "tipologie di lavori analoghi per caratteristiche" si intendono interventi di carattere edilizio comprendenti le seguenti tipologie di lavorazioni:

cat. E.02 o E.06, E.08, E.15, E.20, E.07, E.09, E.16, E.21 o corrispondenti lc e ld;

cat. S.03 o S.04 o corrispondenti lg;

cat. IA.03 o IA.04 o corrispondenti Illc;

cat. IA.02 o corrispondenti IIIb;

Si precisa inoltre che non è necessario che i concorrenti abbiano eseguito i due servizi comprensivi di tutte le categorie e classi indicate, bensì due servizi che cumulativamente soddisfino ciascuna delle categorie e classi indicate.

Si precisa che non è necessario che i concorrenti abbiano eseguito servizi comprensivi di tutte le classi e categorie, bensì anche singoli servizi per ogni classe e categorie.

4) che il numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara è pari ad almeno 8 unità.

Sono considerati i soci attivi, i dipendenti, i consulenti su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partiva IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell'ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA, e i collaboratori a progetto in caso di soggetti non esercenti arti e professioni.

Si precisa che il numero medio annuo deve intendersi come media annua per ciascun anno del triennio.

- 5) il nominativo e gli estremi dell'iscrizione al rispettivo ordine/albo professionale, dei soggetti che assumono i ruoli di:
 - progettista incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche;
 - responsabile della progettazione architettonica;
 - responsabile delle opere strutturali;
 - responsabile impianti elettrici;
 - responsabile impianti termotecnici;
 - coordinatore della sicurezza in fase di progettazione;
 - responsabile LEED AP.
- ed il possesso in capo ai medesimi delle qualifiche professionali necessarie per lo svolgimento dell'incarico.

Il numero minimo dei tecnici per lo svolgimento delle attività di progettazione è stabilito in 4 (quattro) unità, pertanto un singolo tecnico, se in possesso dei relativi requisiti e competenze, potrà svolgere anche più funzioni tra quelle individuate per le figure professionali chiave sopra indicate.

B) AVVALENDOSI di uno o più soggetti di cui all'art. 20 della L.P. 26/93;

- C) IN ASSOCIAZIONE CON uno o più soggetti di cui all'art. 20 della L.P. 26/93.
- N:B. Negli ultimi due casi [LETTERA B) E LETTERA C)] dovranno essere allegate le dichiarazioni rese dal/i soggetto/i di cui all'art. 20 della L.P. 26/93 attestanti il possesso dei requisiti previsti dal presente bando di gara.
- 4.1.2 Per i soggetti individuati o associati ai fini della progettazione esecutiva, DICHIARAZIONI, rese dalla/e persona/e fisica/he o dalla/e persona/e giuridica/he di cui all'art. 20 c. 3 della L.P. 26/1993 INDIVIDUATO O ASSOCIATO (o che si intende associare) ai fini della progettazione esecutiva, RESE ANCHE AVVALENDOSI DEL MODELLO DI DICHIARAZIONE ALLEGATO C, ai sensi e secondo le modalità di cui al D.P.R. 445/2000, accompagnata da copia fotostatica semplice di un documento di identità dello stesso attestanti quanto segue:
- 1) (nel caso di società) l'iscrizione alla CCIAA per servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria;
- **2)** (*nel caso di liberi professionisti singoli o associati*), l'iscrizione all'albo previsto dai vigenti ordinamenti professionali;
- **3)** (*in caso di associazione temporanea tra Impresa/e e più di uno dei soggetti di cui all'articolo 20 della L.P. 26/93*), l'indicazione del **progettista abilitato da meno di 10 anni** all'esercizio della professione, secondo le norme dello stato membro dell'Unione Europea di residenza, nonché l'assunzione dell'impegno, in caso di aggiudicazione, a costituire il raggruppamento conformandosi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
- 4) il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38, comma 1 del D.Lgs. 163/2006, con l'obbligo di indicare tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili e sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale riportate da tutti i soggetti di cui all'art. 38, c. 1 lett. b) e c) DA INDICARSI NOMINATIVAMENTE del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm. attualmente in carica nonché, per quanto a propria conoscenza, dai soggetti cessati nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando, ivi comprese quelle per le quali abbiano beneficiato della non menzione, con indicazione delle eventuali misure di completa ed effettiva dissociazione adottate dall'impresa nei confronti dei medesimi soggetti cessati nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando che hanno riportato i sopra citati provvedimenti:

Qualora il legale rappresentante non abbia conoscenza:

- che a carico dei <u>soggetti individuati all'art. 38, c. 1 lett. b) del D.Lgs. 163/2006</u> non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575,
- che a carico dei <u>soggetti individuati all'art. 38, c. 1 lett. b) del D.Lgs. 163/2006</u> non sussista la causa di esclusione di cui all'art. 38 c. 1 lett. m-ter),
- che a carico dei <u>soggetti individuati all'art. 38, c. 1 lett. c) del D.Lgs. 163/2006</u> siano state pronunciate sentenze di condanne passate in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione,

le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di cui <u>all'art. 38, c. 1 lett. b), c) e mter) del D.Lgs. 163/2006</u>, dovranno essere rese <u>singolarmente</u> da ciascuno dei soggetti sopra individuati, avvalendosi dell'<u>allegato modello di dichiarazione B</u>).

4bis) in ordine al requisito di cui all'art. 38 c. 1 lett. m quater) del D.Lgs. 163/2006:

di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente,

oppure, una delle seguenti alternative,

- a) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- b) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

4ter) eventuale, da rendersi esclusivamente nel caso di concordato preventivo con continuità aziendale,

(in caso di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale):

di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'articolo 186 bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, giusto provvedimento del Tribunale (indicandone gli estremi), dichiarando di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese ed indicando l'impresa ausiliaria di cui intende avvalersi.

AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALLA GARA DOVRA' INOLTRE ESSERE ALLEGATA LA DOCUMENTAZIONE PREVISTA DAL COMMA 4 DEL CITATO ART. 186 BIS E INDICATA AL SUCCESSIVO PARAGRAFO 4.6.

OPPURE

(in caso di deposito del ricorso per l'ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale): di avere depositato il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale e di essere autorizzata alla partecipazione alla presente procedura giusta provvedimento del Tribunale (indicandone gli estremi);

In merito alle cause di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 si veda quanto indicato al paragrafo 4.1.1. del presente bando di gara.

- **5)** di aver realizzato, nei migliori 5 esercizi degli ultimi dieci esercizi approvati antecedenti l'anno di pubblicazione del bando, un fatturato globale per servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria ed altri servizi tecnici di cui all'art. 16 del Regolamento, per un importo pari almeno a **Euro 1.675.308,00.**-corrispondente a **3 volte l'importo degli oneri della progettazione esecutiva** (pari a Euro 558.436,00.-);
- 6) di aver espletato, negli ultimi 10 anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara , servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria ed altri servizi tecnici di cui all'art. 16 del Regolamento, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie di lavori cui si riferiscono i servizi di progettazione da affidare [tipologie di lavorazioni ai sensi del D.M. n. 143/2013: E.02 (o E.06, E.08, E.15, E.20, E.07, E.09, E.16, E.21) Corrispondenti classi e categorie L. 143/49: Ic (corrispondenti alle attuali E.02, E.06, E.08, E.15, E.20) Id (corrispondenti alle attuali E.07, E.09, E.16, E.21)] per un importo globale delle opere, per ogni classe e categoria, almeno pari a 1 volta l'importo stimato dei lavori calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e delle categorie, così come indicato nella tabella sottostante:

| · | | |
|----------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| ID OPERE | L. 143/49 | Importo: |
| | Ic corrispondenti alle attuali | |
| E.02 | E.02, E.06, E.08, E.15, E.20 | |
| (o E.06, E.08, E.15, E.20, E.07, | Id corrispondenti alle attuali | |
| E.09, E.16, E.21) | E.07, E.09, E.16, E.21 | Euro 4.885.000,00 |
| * | Ig corrispondenti alle attuali | |
| S.03 (o S.06) | S.03, S.06 | Euro 2.415.000,00. |

| IA.03 (o IA.04) | IIIc | | | Euro 1.910.000,00 |
|-----------------|------|-----|---|-------------------|
| IA.02 | IIIb | 100 | ; | Euro 1.975.000,00 |

A tale fine il concorrente dovrà **allegare l'elenco dei servizi** con indicazione dei seguenti elementi: committente, soggetto che ha svolto il servizio, rapporto intercorrente tra lo stesso e il concorrente, natura delle prestazioni effettuate, importo dell'opera, periodo di svolgimento, percentuale di svolgimento.

Si precisa che non è necessario che i concorrenti abbiano eseguito servizi comprensivi di tutte le classi e categorie, bensì anche singoli servizi per ogni classe e categorie.

7) di aver espletato, negli ultimi 10 anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, due servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria ed altri servizi tecnici di cui all'art. 16 del Regolamento relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi di progettazione da affidare [tipologie di lavorazioni ai sensi del D.M. n. 143/2013: E.02 (o E.06, E.08, E.15, E.20, E.07, E.09, E.16, E.21) Corrispondenti classi e categorie L. 143/49: Ic (corrispondenti alle attuali E.02, E.06, E.08, E.15, E.20) Id (corrispondenti alle attuali E.07, E.09, E.16, E.21)] per un importo totale delle opere, per ogni categoria e classe, non inferiore a 0,40 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e delle categorie, e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto di affidamento, così come indicato nella tabella sottostante:

| ID OPERE | L. 143/49 | Importo: |
|---|---|-------------------|
| E.02 (o E.06, E.08, E.15, E.20, E.07, E.09, E.16, E.21) | Ic corrispondenti alle attuali E.02, E.06, E.08, E.15, E.20 Id corrispondenti alle attuali E.07, E.09, E.16, E.21 | Euro 1.954.000,00 |
| S.03 (o S.06) | Ig corrispondenti alle attuali S.03, S.06 | Euro 966.600,00 |
| IA.03 (o IA.04) | IIIc | Euro 764.200,00 |
| IA.02 | IIIb | Euro 790.000,00 |

A tale fine il concorrente dovrà **allegare l'elenco** dei servizi con indicazione dei seguenti elementi: committente, soggetto che ha svolto il servizio, rapporto intercorrente tra lo stesso e il concorrente, natura delle prestazioni effettuate, importo dell'opera, periodo di svolgimento, percentuale di svolgimento.

Si specifica che per "tipologie di lavori analoghi per dimensione" si intendono lavori di importo superiore a 4 milioni di Euro e che per "tipologie di lavori analoghi per caratteristiche" si intendono interventi di carattere edilizio comprendenti le seguenti tipologie di lavorazioni:

cat. E.02 o E.06, E.08, E.15, E.20, E.07, E.09, E.16, E.21 o corrispondenti lc e ld;

cat. S.03 o S.04 o corrispondenti lg;

cat. IA.03 o IA.04 o corrispondenti Illo;

cat. IA.02 o corrispondenti IIIb;

Si precisa inoltre che non è necessario che i concorrenti abbiano eseguito i due servizi comprensivi di tutte le categorie e classi indicate, bensì due servizi che cumulativamente soddisfino ciascuna delle categorie e classi indicate.

Si precisa che non è necessario che i concorrenti abbiano eseguito servizi comprensivi di tutte le classi e categorie, bensì anche singoli servizi per ogni classe e categorie.

8) che il numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara è pari ad almeno **8 unità**.

Sono considerati i soci attivi, i dipendenti, i consulenti su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partiva IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del

progetto, ovvero facciano parte dell'ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA, e i collaboratori a progetto in caso di soggetti non esercenti arti e professioni.

Si precisa che il numero medio annuo deve intendersi come media annua per ciascun anno del triennio.

9) il nominativo, gli estremi dell'iscrizione al rispettivo ordine/albo professionale, dei soggetti che assumono i ruoli di:

- progettista incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche;
 - responsabile della progettazione architettonica;
 - responsabile delle opere strutturali;
 - responsabile impianti elettrici;
 - responsabile impianti termotecnici;
 - coordinatore della sicurezza in fase di progettazione;
 - responsabile LEED AP.

ed il possesso in capo ai medesimi delle qualifiche professionali necessarie per lo svolgimento dell'incarico.

Il numero minimo dei tecnici per lo svolgimento delle attività di progettazione è stabilito in 4 (quattro) unità, pertanto un singolo tecnico, se in possesso dei relativi requisiti e competenze, potrà svolgere anche più funzioni tra quelle individuate per le figure professionali chiave sopra indicate.

10) di avere:

- esaminato, direttamente o con delega a personale dipendente, tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico estimativo, ove redatto,
- visionato il luogo di esecuzione dei lavori,
- preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso, e delle condizioni geologiche/geotecniche/idrogeologiche/idrauliche,
- verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori,
- giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto,
- effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto".
- **11)** (solamente nél caso in cui il soggetto di cui all'art. 20 LP 26/93 venga <u>associato</u> dall'impresa) l'elenco dei soggetti costituenti il raggruppamento, l'indicazione della mandataria (capogruppo) e della/e mandante/i, nonché l'assunzione dell'impegno, in caso di aggiudicazione, a costituire il raggruppamento conformandosi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei);
- **12)** (eventuale, nel caso di associazione temporanea con Impresa/e) (Eventualmente, qualora si intenda costituire la cauzione in misura ridotta del 50%, avvalendosi del beneficio previsto dall'art. 40, comma 7 del D.Lgs. 163/2006) di essere in possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee UNI EN ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati.

Le dichiarazioni di cui sopra sono state rese ai fini della partecipazione alla gara di cui in oggetto.

I requisiti di cui al presente paragrafo 4.1 devono essere posseduti alla data di scadenza del

termine per la presentazione delle offerte indicato al precedente paragrafo 1, pena l'esclusione.

A pena di esclusione, in caso di <u>impresa singola</u> (o consorzio) la dichiarazione di cui al presente paragrafo 4.1 deve essere sottoscritta dal legale rappresentante (o di suo procuratore).

A pena di esclusione in caso di <u>raggruppamento temporaneo</u> la medesima dichiarazione deve essere prodotta da <u>ciascuna</u> impresa costituente l'associazione e sottoscritta dal legale rappresentante della stessa (o di suo procuratore).

A pena di esclusione in caso di <u>consorzio ordinario di concorrenti ex art. 2602 cc.</u> (art. 36, c. 1 lett. e) della L.p 26/93) la medesima dichiarazione deve essere prodotta da <u>ciascuna</u> impresa consorziata e sottoscritta dal legale rappresentante della stessa (o di suo procuratore).

E' in facoltà del concorrente produrre idonea documentazione (in originale o in copia conforme all'originale) in luogo della dichiarazione richiesta.

Qualora il concorrente, a supporto della dichiarazione relativa alla causa di esclusione di cui all'art. 38, comma 1 lett. c) del D.Lgs. 163/2006, decida di acquisire informazioni presso l'ufficio del casellario giudiziale della Procura della Repubblica, si raccomanda di richiedere la "VISURA" ex art. 33 del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 novembre 2002, n. 313 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti). La suddetta visura, senza efficacia certificativa, fornisce, a differenza del certificato generale ex art. 24 o di quello penale ex art. 25 del T.U., tutte le iscrizioni riferite al richiedente, comprese le condanne per le quali è stato concesso il beneficio della "non menzione", le condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda, le sentenze c.d. di patteggiamento e i decreti penali di condanna.

La dichiarazione delle imprese partecipanti in raggruppamento temporaneo possono fare riferimento al possesso parziale dei requisiti di cui al punto 1, ma deve contenere indicazioni che consentano l'accertamento dei requisiti minimi richiesti a ciascuna associata, come indicati nel precedente paragrafo 2.2.

La dichiarazione resa da parte delle imprese mandanti/associate ai sensi dell'art. 92, comma 5 del D.P.R. 207/2010 può riguardare anche la qualificazione per categorie e importi diversi da quelli richiesti per l'appalto, fermo restando che i lavori che saranno eseguiti dalle medesime non debbono superare il 20% dell'importo contrattuale e che l'ammontare complessivo dei requisiti di qualificazione posseduti da ciascuna deve essere almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

Nel caso di Gruppo europeo di interesse economico (G.E.I.E.) non ancora costituito la dichiarazione deve avere contenuto analogo a quello previsto per i raggruppamenti temporanei.

Ai sensi dell'art. 3 del DPR 445/2000 la possibilità di presentare dichiarazioni sostitutive di atto notorio o di certificazione oltre che alle persone fisiche e giuridiche aventi residenza o sede legale in Italia è estesa anche a persone fisiche o giuridiche aventi la residenza o la sede legale in uno dei paesi appartenenti all'Unione Europea.

Le dichiarazioni sostitutive, se redatte in una lingua diversa dall'italiano, dovranno essere corredate da una traduzione in lingua italiana conforme al testo straniero e asseverata dalla competente Autorità consolare o diplomatica o da un traduttore ufficiale, ai sensi dell'art. 33 del DPR 445/2000.

Ai sensi dell'art. 35ter co. 1 della L.p. 26/93, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e della dichiarazione/documentazione richiesta ai sensi del presente paragrafo 4.1, comporta l'applicazione della **SANZIONE PECUNIARIA PARI A EURO 11.900,00.**— il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria.

In tal caso l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto, a mezzo PEC ovvero posta o telefax, al concorrente, nel temine non superiore a dieci

giorni dalla nota di richiesta, PENA L'ESCLUSIONE DALLA GARA, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni di cui al presente paragrafo 4.1.

L'Autorità che presiede la gara incaricherà altresì la competente struttura dell'Amministrazione affinchè provveda all'applicazione della sanzione, con indicazione delle modalità di pagamento, nei confronti del soggetto le cui dichiarazioni/documentazione siano carenti e debbano essere integrate e/o regolarizzate, nel caso in cui il concorrente intenda avvalersi del soccorso istruttorio (come chiarito dall'ANAC con determinazione n. 1/2015).

Qualora il concorrente non versi l'importo della sanzione e sia pertanto necessario a tal fine provvedere all'escussione parziale della cauzione per l'importo dovuto, è fatto obbligo al medesimo di reintegrarla, entro il termine che verrà indicato dall'Amministrazione a seguito dell'intervenuta escussione parziale, pena l'esclusione dalla gara.

SE IL CONCORRENTE PROCEDE ALLA PRESENTAZIONE, ALL'INTEGRAZIONE O ALLA REGOLARIZZAZIONE DI QUANTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE NEL TERMINE DI **3 (TRE) GIORNI** DAL RICEVIMENTO DELLA RICHIESTA, NON È TENUTO AL PAGAMENTO DELLA SANZIONE.

Il soccorso istruttorio di cui sopra verrà disposto nei seguenti casi:

- mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione della dichiarazione di cui al presente paragrafo 4.1 da parte dei soggetti tenuti a renderla;
- mancata allegazione di copia di valido documento di riconoscimento del soggetto sottoscrittore;
- omessa dichiarazione <u>anche di uno solo dei punti previsti dal presente paragrafo 4.1</u>, qualora dovuti da parte dei soggetti tenuti a renderla;
- incompletezza o refusi materiali nella dichiarazione, tali da non consentire di accertare con esito positivo il possesso del requisito ovvero l'assolvimento di quanto richiesto dal bando, tenuto conto dell'intera documentazione presentata dal concorrente.

4.2 **DEPOSITO CAUZIONALE**

All'interno del plico di cui al paragrafo 1, ma esternamente alla busta sigillata contenente l'offerta economica, dovrà essere presentata, a **pena di esclusione**, la documentazione <u>in originale</u> comprovante la costituzione di un **deposito cauzionale per un ammontare pari ad Euro 237.868,72.-**, corrispondente al **2% dell'importo complessivo dell'appalto**, a garanzia della stipulazione del contratto in caso di aggiudicazione (come previsto dall'art. 23, comma 1 della L.p. 26/93).

Si precisa che il deposito cauzionale copre anche le sanzioni previste dall'art. 35 ter della L.P. 26/93.

Alla cauzione provvisoria si applicano le disposizioni dell'art. 23, comma 6 della l.p. 26/93, secondo il quale il beneficio della riduzione della cauzione del 50% trova applicazione in presenza del possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee UNI EN ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati. In tal caso l'importo della cauzione sarà pari ad **Euro 118.934,36.-**.

In caso di Associazione temporanea di imprese o Consorzio di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile, l'eventuale riduzione opera <u>secondo le disposizioni dettate dall'Autorità per la Vigilanza su Lavori Pubblici con determinazione n. 44 del 27.09.2000</u>

In caso di associazione temporanea con persona fisica o persona giuridica di cui all'art. 20 comma 3 della L.P. 26/1993, per beneficiare della riduzione della cauzione provvisoria, tutti i soggetti devono possedere la certificazione di qualità. Nel caso in cui il soggetto di cui all'art. 20 comma 3 della L.P. 26/1993 non risulti in possesso della certificazione di qualità, il raggruppamento potrà beneficiare della riduzione pro quota. Nel caso di mera individuazione di uno dei soggetti di cui all'art. 20 comma 3 della L.P. 26/1993, la disposizione si applica con riguardo esclusivamente alle Imprese candidate all'esecuzione dei lavori.

In caso di Raggruppamento temporaneo di Imprese già costituito, il deposito cauzionale dovrà essere unico e intestato all'Impresa capogruppo in nome e per conto proprio e delle mandanti.

In caso di Raggruppamento temporaneo di Imprese non ancora costituito, il deposito cauzionale dovrà essere unico e <u>intestato o comunque riconducibile a tutte le imprese</u> del costituendo raggruppamento, <u>ivi compresa</u> la persona fisica o giuridica di cui all'art. 20 comma 3 della L.P. 26/1993 che si intende <u>associare</u> per la progettazione esecutiva.

La costituzione del suddetto deposito cauzionale potrà avvenire:

- 1. tramite deposito in contanti, tramite versamento diretto sul "conto deposito d'asta" della Provincia Autonoma di Trento n. 10400 presso tutti gli sportelli del Tesoriere capofila della PAT-Unicredit Banca Spa; il versamento può essere effettuato altresì tramite bonifico sul conto medesimo codice IBAN IT97N0200801820000100695532. In tal caso il versante dovrà presentare, a comprova dell'avvenuto deposito, copia della relativa ricevuta di pagamento del bonifico riportante il codice di riferimento operazione (CRO).
 - L'offerta, in tal caso, dovrà essere altresì corredata dall'impegno di un fideiussore a rilasciare, a richiesta del concorrente e qualora questi risulti aggiudicatario, una fideiussione relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante;
- in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso il tesoriere dell'Amministrazione a titolo di pegno a favore della stazione appaltante; In tal caso il versante dovrà presentare, a comprova dell'avvenuto deposito, copia della relativa ricevuta di deposito.
 L'offerta, in tal caso, dovrà essere altresì corredata dall'impegno di un fideiussore a
 - rilasciare, a richiesta del concorrente e qualora questi risulti aggiudicatario, una fideiussione relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante;
- 3. mediante fideiussione o polizza fideiussoria, unica ed in originale.

E' ammessa la presentazione di fideiussione o polizza fideiussoria sottoscritta dal soggetto fideiussore mediante <u>firma elettronica qualificata o firma digitale</u> (con estensione .p7m), a condizione che tale documento informatico sia inserito all'interno del plico in originale su adeguato supporto informatico oppure, ai sensi del D.lgs. 82/2005 e ss.mm. in copia su supporto cartaceo, corredata da dichiarazione di conformità all'originale in tutte le sue componenti attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

Le garanzie fideiussorie costituite nella forma di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria sono accettate **esclusivamente** se prestate dai seguenti soggetti:

- soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del Titolo II del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
- imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni dall'Istituto per la Vigilanza dalle Assicurazioni Private e di interesse collettivo (I.S.V.A.P.) ed iscritte nel relativo elenco pubblicato periodicamente sulla Gazzetta Ufficiale.
- intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare controlli presso i soggetti di cui sopra al fine di accertare l'effettivo rilascio della garanzia fideiussoria, nonché la legittimazione del sottoscrittore ad impegnare validamente la banca, la compagnia di assicurazioni o l'intermediario finanziario.

La fideiussione bancaria o la polizza fidejussoria devono essere **sottoscritte in originale**, dal soggetto fideiussore (Compagnia di assicurazione o Istituto di credito).

La sottoscrizione di cui sopra deve essere formalizzata, secondo una delle seguenti modalità:

a) con autentica notarile, contenente la specifica indicazione dell'esistenza in capo a chi sottoscrive del potere di impegnare il soggetto fideiussore, apposta in calce alla fideiussione bancaria o alla polizza fideiussoria;

oppure

b) con presentazione in allegato di una dichiarazione del soggetto che sottoscrive la polizza fidejussoria o la fideiussione bancaria che attesti, ai sensi del D.P.R. 445/2000 (in carta libera) di possedere il potere di impegnare validamente il soggetto fideiussore (<u>A TAL FINE E' UTILIZZABILE IL FAC-SIMILE DI DICHIARAZIONE DI CUI ALL'ALLEGATO D) DEL PRESENTE BANDO</u>).

I concorrenti devono presentare quale garanzia fideiussoria la scheda tecnica di cui al Decreto del ministero delle attività produttive 12/03/04 n. 123 - Schema tipo 1.1 - Scheda tecnica 1.1 - debitamente compilata e sottoscritta dal soggetto fideiussore (Compagnia di assicurazione o Istituto di credito), nonché formalizzata, con le modalità di cui alle precedenti lettere a) o b) ed integrata con le seguenti clausole:

- "IL FIDEIUSSORE RINUNCIA ALL'ECCEZIONE DI CUI ALL'ART. 1957, SECONDO COMMA DEL CODICE CIVILE".

- "IL IFIDEIUSSORE SI IMPEGNA, SU RICHIESTA DELL'AMMINISTRAZIONE, A RINNOVARE LA GARANZIA PER ULTERIORI 180 GIORNI, NEL CASO IN CUI, AL MOMENTO DELLA SCADENZA DELLA GARANZIA, NON SIA ANCORA INTERVENUTA L'AGGIUDICAZIONE".

Qualora non venga presentata la scheda tecnica di cui sopra, la fideiussione dovrà riportare le sequenti clausole:

- 1. il soggetto fideiussore si impegna a risarcire l'Amministrazione in caso di mancata sottoscrizione del contratto per fatto imputabile all'aggiudicatario;
- 2. la garanzia prestata avrà validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- 3. il fideiussore, rinunciando ad avvalersi della facoltà di escussione del debitore principale prevista dal 2° comma dell'art. 1944 del Codice Civile, si impegna a pagare quanto richiesto dalla Amministrazione a semplice richiesta della stessa, inoltrata tramite lettera raccomandata a.r. e nel termine di 15 giorni dalla richiesta;
- 4. Il fideiussore rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma del codice civile;
- 5. Il fideiussore si impegna, su richiesta dell'Amministrazione, a rinnovare la garanzia per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui, al momento della scadenza della garanzia, non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;
- 6. Il fideiussore si impegna a rilasciare, a richiesta del concorrente e qualora questi risulti aggiudicatario, una fideiussione relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante;

Non saranno ammesse garanzie fideiussorie che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico dell'Amministrazione appaltante.

Si precisa che la fideiussione bancaria deve essere presentata in carta legale o resa legale.

Il deposito cauzionale rimarrà vincolato fino al momento dell'aggiudicazione per tutte le Imprese, ad eccezione dell'Impresa aggiudicataria, per la quale lo svincolo avverrà solo al momento della stipulazione del contratto. In relazione ai due diversi momenti di svincolo del deposito cauzionale, l'Amministrazione provvederà immediatamente alla restituzione della documentazione presentata dalle Imprese a comprova della costituzione del medesimo deposito cauzionale.

Ai sensi dell'art. 35ter co. 1 della L.p. 26/93, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e della dichiarazione/documentazione richiesta ai sensi del presente paragrafo 4.2, comporta l'applicazione della **SANZIONE PECUNIARIA PARI A EURO 11.900,00.**— il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria.

In tal caso l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre

che venga richiesto, a mezzo PEC ovvero posta o telefax, al concorrente, nel temine non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, PENA L'ESCLUSIONE DALLA GARA, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione della documentazione/dichiarazioni di cui al presente paragrafo 4.2.

L'Autorità che presiede la gara incaricherà altresì la competente struttura dell'Amministrazione affinchè provveda all'applicazione della sanzione, con indicazione delle modalità di pagamento nel caso in cui il concorrente intenda avvalersi del soccorso istruttorio (come chiarito dall'ANAC con determinazione n. 1/2015).

Qualora il concorrente non versi l'importo della sanzione e sia pertanto necessario a tal fine provvedere all'escussione parziale della cauzione per l'importo dovuto, è fatto obbligo al medesimo di reintegrarla, entro il termine che verrà indicato dall'Amministrazione a seguito dell'intervenuta escussione parziale, pena l'esclusione dalla gara.

SE IL CONCORRENTE PROCEDE ALLA PRESENTAZIONE, ALL'INTEGRAZIONE O ALLA REGOLARIZZAZIONE DI QUANTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE NEL TERMINE DI 3 (TRE) GIORNI DAL RICEVIMENTO DELLA RICHIESTA, NON È TENUTO AL PAGAMENTO DELLA SANZIONE.

Il soccorso istruttorio verrà disposto nei seguenti casi:

- mancata presentazione del deposito cauzionale (garanzia fideiussoria ovvero ricevuta CRO in caso di deposito in contanti o di titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato);
- mancata sottoscrizione in originale (autografa o digitale) della fideiussione da parte del soggetto garante oppure mancata presentazione della dichiarazione di conformità all'originale della cauzione provvisoria sottoscritta da un pubblico ufficiale;
- mancata presentazione dell'autentica notarile ovvero della dichiarazione sostitutiva di possedere i poteri per impegnare validamente il fideiussore, accompagnata da copia del documento di identità del sottoscrittore;
- presentazione di un deposito cauzionale di importo inferiore a quanto richiesto dal bando;
- mancanza anche di una sola delle clausole sopra richieste;
- incompletezza o refusi materiali nelle suddette clausole, tali da non consentire di accertare con esito positivo l'assolvimento di quanto richiesto dal bando, tenuto conto dell'intera documentazione presentata dal concorrente;
- errata indicazione del beneficiario e/o dell'oggetto dell'appalto;
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito, mancata intestazione o riconducibilità alle imprese del costituendo raggruppamento.

Si procederà ad ESCLUDERE il concorrente nel caso in cui si accerti che il deposito cauzionale sia stato costituito oltre la scadenza del termine di presentazione delle offerte.

4.3 CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI

All'interno del plico di cui al paragrafo 1, ma esternamente alle buste sigillate contenenti l'offerta tecnica e l'offerta economica, dovrà essere presentata <u>a pena di esclusione</u> LA RICEVUTA A COMPROVA DELL'AVVENUTO PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO di Euro 200,00.- a favore dell'A.N.A.C. Autorità Nazionale Anticorruzione – deliberazione 5 marzo 2014 – secondo le seguenti istruzioni contenute sul sito internet: http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/home/riscossione.

Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, è necessario iscriversi on line, anche per i soggetti già iscritti al vecchio servizio, al nuovo "servizio di Riscossione" raggiungibile all'indirizzo http://contributi.avcp.it.

L'utente iscritto per conto dell'operatore economico deve collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il **codice CIG n. 6520119C66** che identifica la procedura di gara. Il sistema consente il pagamento diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento. Pertanto sono consentite le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:

- On line mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento è necessario collegarsi al "Servizio riscossione" e seguire le istruzioni a video oppure l'emanando manuale del servizio. A riprova dell'avvenuto pagamento, l'utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare all'offerta, all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei "pagamenti effettuati" disponibile on line sul "Servizio di Riscossione";
- <u>in contanti</u>, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All'indirizzo http://www.lottomaticaservizi.it è disponibile la funzione "Cerca il punto vendita più vicino a te", ed è inoltre attivata la voce "contributo AVCP" tra le categorie di servizio previste dalla ricerca. <u>Lo</u> scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all'offerta.

In caso di raggruppamento temporaneo costituito, il versamento è unico ed effettuato dall'impresa individuata quale capogruppo. In caso di raggruppamento temporaneo non costituito, il versamento dovuto è sempre unico ed effettuato da uno dei componenti del raggruppamento.

Qualora il documento presentato non dia prova certa dell'avvenuto pagamento, l'Amministrazione procederà a verificare l'avvenuto pagamento.

Qualora il concorrente attesti di aver effettuato il pagamento, per mero errore, mediante una modalità diversa da quella richiesta dall'Autorità, la stazione appaltante, ai fini dell'ammissione del concorrente, richiederà al concorrente di effettuare un nuovo versamento con una delle modalità ammesse, ferma restando la possibilità per il concorrente di richiedere all'Autorità la restituzione di quanto già versato.

Ai sensi dell'art. 35ter co. 1 della L.p. 26/93, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e della dichiarazione/documentazione richiesta ai sensi del presente paragrafo 4.3, comporta l'applicazione della **SANZIONE PECUNIARIA PARI A EURO 11.900,00.**— il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria.

In tal caso l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto, a mezzo PEC ovvero posta o telefax, al concorrente, nel temine non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, PENA L'ESCLUSIONE DALLA GARA, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione della documentazione/dichiarazioni di cui al presente paragrafo 4.3.

L'Autorità che presiede la gara incaricherà altresì la competente struttura dell'Amministrazione affinchè provveda all'applicazione della sanzione, con indicazione delle modalità di pagamento nel caso in cui il concorrente intenda avvalersi del soccorso istruttorio (come chiarito dall'ANAC con determinazione n. 1/2015).

Qualora il concorrente non versi l'importo della sanzione e sia pertanto necessario a tal fine provvedere all'escussione parziale della cauzione per l'importo dovuto, è fatto obbligo al medesimo di reintegrarla, entro il termine che verrà indicato dall'Amministrazione a seguito dell'intervenuta escussione parziale, pena l'esclusione dalla gara.

SE IL CONCORRENTE PROCEDE ALLA PRESENTAZIONE, ALL'INTEGRAZIONE O ALLA REGOLARIZZAZIONE DI QUANTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE NEL TERMINE DI 3 (TRE) GIORNI DAL RICEVIMENTO DELLA RICHIESTA, NON È TENUTO AL PAGAMENTO DELLA SANZIONE.

Il soccorso istruttorio verrà disposto nei seguenti casi:

- mancata presentazione della ricevuta di versamento del contributo;
- ricevuta riportante un CIG diverso da quello che identifica la procedura;
- effettuazione del versamento con modalità diverse da quelle previste dal bando.

Si procederà ad ESCLUDERE il concorrente nel caso in cui sia accertato che il versamento è stato effettuato oltre la scadenza del termine di presentazione delle offerte, ovvero è stato effettuato per un importo inferiore a quanto richiesto dal bando di gara.

4.4 <u>ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARSI IN CASO DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE.</u>

Oltre alla documentazione richiesta nei precedenti paragrafi del presente bando, le Imprese che intendono partecipare alla gara riunite in Raggruppamento temporaneo **già costituito**, debbono produrre, all'interno del plico di cui al paragrafo 1, ma esternamente alle buste sigillate contenenti l'offerta tecnica e l'offerta economica tramite l'impresa capogruppo:

| | NDATO COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA conferito all'Impresa capogruppo prese mandanti, nella forma di scrittura privata autenticata dal cui testo risulti espressamente: |
|------|--|
| aane | che le imprese (ed eventualmente la persona fisica o giuridica di cui all'art. 20 comma 3 della L.P. 26/1993), partecipanti alla gara si sono costituiti in raggruppamento temporaneo tra loro; |
| | che detto Raggruppamento temporaneo fra Imprese persegue il fine di partecipare ad una o più gare determinate, con espressa indicazione della gara oggetto del presente bando; |
| | (in caso di associazione con persona fisica o giuridica ai fini della progettazione esecutiva) che la persona fisica o giuridica di cui all'art. 20 comma 3 della L.P. 26/1993 è associato ai fini della progettazione esecutiva; |
| | che l'offerta (se presentata da Imprese costituite in Raggruppamento temporaneo di tipo "orizzontale") determina la responsabilità solidale nei confronti dell'Amministrazione di tutte le Imprese facenti parte del Raggruppamento stesso, oppure (se presentata da Imprese costituite in Raggruppamento temporaneo di tipo "verticale" o ai sensi dell'art. 92, comma 5 del D.P.R. 207/2010) determina, nei confronti dell'Amministrazione, la responsabilità dell'Impresa capogruppo per la parte di opera dalla stessa assunta e la responsabilità solidale dell'Impresa capogruppo e delle Imprese mandanti per le parti di opera da queste ultime assunte; |
| | (in caso di associazione con persona fisica o giuridica ai fini della progettazione esecutiva) che l'offerta determina, nei confronti dell'Amministrazione appaltante, la responsabilità solidale dell'impresa capogruppo, e la responsabilità solidale della persona fisica o giuridica di cui all'art. 20 comma 3 della L.P. 26/1993 limitatamente all'attività di progettazione; |
| | (anche in caso di associazione con persona fisica o giuridica ai fini della progettazione esecutiva) che il mandato stesso è gratuito ed irrevocabile e che la sua revoca per giusta causa non ha effetti nei confronti dell'Amministrazione; |
| | (anche in caso di associazione con persona fisica o giuridica ai fini della progettazione esecutiva) che all'Impresa capogruppo spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle Imprese mandanti nei confronti dell'Amministrazione in relazione all'appalto, anche dopo il collaudo dei lavori fino all'estinzione di ogni rapporto; |
| | (anche in caso di associazione con persona fisica o giuridica ai fini della progettazione esecutiva) che il mandato tra Impresa/e e la persona fisica o giuridica di cui all'art 20 comma 3 della L.P. 26/1993, avrà durata fino al collaudo delle opere; |
| | la quota di partecipazione al raggruppamento di ciascuna impresa riunita, qualora non risulti da altra documentazione presentata; |
| | le clausole di rispetto degli obblighi previsti dalla normativa sulla tracciabilità dei pagamenti. |

B) PROCURA relativa al suddetto mandato e con la medesima forma. E' consentita la presentazione del mandato collettivo speciale con rappresentanza e della procura relativa al mandato stesso in un unico atto.

Ai sensi dell'art. 35ter co. 1 della L.p. 26/93, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale del mandato e della procura richiesti ai sensi del presente paragrafo 4.4, comporta l'applicazione della **SANZIONE PECUNIARIA PARI A EURO 11.900,00.**— il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria.

In tal caso l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto, a mezzo PEC ovvero posta o telefax, al concorrente, nel temine non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, PENA L'ESCLUSIONE DALLA GARA, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni di cui al presente paragrafo 4.4.

L'Autorità che presiede la gara incaricherà altresì la competente struttura dell'Amministrazione affinchè provveda all'applicazione della sanzione, con indicazione delle modalità di pagamento nel caso in cui il concorrente intenda avvalersi del soccorso istruttorio (come chiarito dall'ANAC con determinazione n. 1/2015).

Qualora il concorrente non versi l'importo della sanzione e sia pertanto necessario a tal fine provvedere all'escussione parziale della cauzione per l'importo dovuto, è fatto obbligo al medesimo di reintegrarla, entro il termine che verrà indicato dall'Amministrazione a seguito dell'intervenuta escussione parziale, pena l'esclusione dalla gara.

SE IL CONCORRENTE PROCEDE ALLA PRESENTAZIONE, ALL'INTEGRAZIONE O ALLA REGOLARIZZAZIONE DI QUANTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE NEL TERMINE DI 3 (TRE) GIORNI DAL RICEVIMENTO DELLA RICHIESTA, NON È TENUTO AL PAGAMENTO DELLA SANZIONE.

4.5 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DELLE IMPRESE CHE HANNO IN CORSO UNA TRASFORMAZIONE.

L'Impresa partecipante che ha in corso trasformazioni societarie o operazioni di fusione, dovrà presentare, all'interno del plico di cui al paragrafo 1, ma esternamente alla busta sigillata contenente l'offerta economica, dichiarazione sostitutiva di atto notorio, successivamente verificabile da parte dell'Amministrazione, resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000, o suo procuratore, accompagnata da copia fotostatica semplice di un documento di riconoscimento dello stesso, attestante dettagliatamente le modificazioni soggettive ed oggettive intervenute.

4.6 ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DELLE IMPRESE AMMESSE A CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ' AZIENDALE OVVERO CHE HANNO PRESENTATO RICORSO PER L'AMMISSIONE A CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITA' AZIENDALE.

1) IMPRESE AMMESSE A CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 4, R.D. 16.03.1942 n. 267 (legge fallimentare), l'impresa ammessa al concordato preventivo con continuità aziendale può partecipare alla presente procedura a condizione che presenti in gara - unitamente alla dichiarazione lett. 2ter) di cui al precedente paragrafo 4.1, debitamente compilata - la seguente documentazione:

a) La relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lettera d), R.D. 16.03.1942 n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;

- b) La dichiarazione, resa dal legale rappresentante (o da un suo procuratore) dell'operatore economico indicato quale impresa ausiliaria, attestante, ai sensi e con le modalità dettate dal D.P.R. 445/2000:
- il possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica ed economica nonché di certificazione richiesti per l'affidamento dell'appalto;
- l'impegno nei confronti del concorrente e dell'Amministrazione a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, oppure non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto;
- di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 36 della L.P. 26/93.
- c) L'originale o una copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire le risorse necessarie all'esecuzione e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, oppure non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto. Ai sensi dell'art. 88 comma 1 del D.P.R. 207/2010 il contratto di avvalimento deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:
- oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
- durata;
- ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento.

Nel caso in cui l'impresa ausiliaria appartenga al medesimo gruppo, il concorrente può presentare, in luogo del contratto di avvalimento, una dichiarazione sostitutiva che attesti il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti alla presente lettera c).

2) <u>IMPRESE CHE HANNO PRESENTATO RICORSO PER L'AMMISSIONE A CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITA' AZIENDALE</u>

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 3, R.D. 16.03.1942 n. 267 (legge fallimentare), l'impresa che abbia depositato il ricorso per l'ammissione a concordato preventivo con continuità aziendale e fino all'emissione del provvedimento giurisdizionale di ammissione allo stesso, ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal tribunale, acquisito il parere del commissario giudiziale, se nominato; in mancanza di tale nomina, provvede il tribunale.

L'impresa che ha depositato il ricorso per l'ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale può partecipare alla procedura a condizione che presenti in gara apposita dichiarazione di avere ottenuto l'autorizzazione del tribunale a partecipare alla procedura, a seguito del deposito del ricorso per l'ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale.

Qualora il decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale intervenga nel corso della procedura di affidamento e fino alla stipulazione del contratto, l'impresa è tenuta a darne tempestiva comunicazione alla Stazione appaltante e a produrre, oltre a quanto dichiarato al punto 2ter) della dichiarazione di cui al paragrafo 4.1, tutta la documentazione di cui alle precedenti lettere a), b) e c). L'inadempimento di tale obbligo di produzione documentale è sanzionato con la decadenza dall'aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 35ter co. 1 della L.p. 26/93, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e della dichiarazione/documentazione richiesta ai sensi del presente paragrafo 4.6, comporta l'applicazione della **SANZIONE PECUNIARIA PARI A EURO 11.900,00.-** il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria.

In tal caso l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto, a mezzo PEC ovvero posta o telefax, al concorrente, nel temine non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, PENA L'ESCLUSIONE DALLA GARA, la presentazione, l'integrazione o la

regolarizzazione delle dichiarazioni di cui al presente paragrafo 4.6.

L'Autorità che presiede la gara incaricherà altresì la competente struttura dell'Amministrazione affinchè provveda all'applicazione della sanzione, con indicazione delle modalità di pagamento, nei confronti del soggetto le cui dichiarazioni/documentazione siano carenti e debbano essere integrate e/o regolarizzate, nel caso in cui il concorrente intenda avvalersi del soccorso istruttorio (come chiarito dall'ANAC con determinazione n. 1/2015).

Qualora il concorrente non versi l'importo della sanzione e sia pertanto necessario a tal fine provvedere all'escussione parziale della cauzione per l'importo dovuto, è fatto obbligo al medesimo di reintegrarla, entro il termine che verrà indicato dall'Amministrazione a seguito dell'intervenuta escussione parziale, pena l'esclusione dalla gara.

SE IL CONCORRENTE PROCEDE ALLA PRESENTAZIONE, ALL'INTEGRAZIONE O ALLA REGOLARIZZAZIONE DI QUANTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE NEL TERMINE DI 3 (TRE) GIORNI DAL RICEVIMENTO DELLA RICHIESTA, NON È TENUTO AL PAGAMENTO DELLA SANZIONE.

Il soccorso istruttorio di cui sopra verrà disposto nei sequenti casi:

- mancata presentazione, ovvero mancata sottoscrizione di quanto richiesto dal punto 1 lett. a),
 b), c) del presente paragrafo da parte dei soggetti tenuti;
- mancata allegazione di copia di valido documento di riconoscimento del soggetto ausiliario, con riferimento alla dichiarazione di cui al punto 1 lett. b) del presente paragrafo;
- incompletezza o refusi materiali nella documentazione presentata, tali da non consentire di accertare con esito positivo l'assolvimento di quanto richiesto dal bando, tenuto conto dell'intera documentazione presentata dal concorrente.

Si procederà ad ESCLUDERE il concorrente nel caso in cui si accerti che la documentazione di cui al punto 1 lett. a), b) e c), sia stata resa e/o sottoscritta oltre la scadenza del termine di presentazione delle offerte.

4.7 AVVALIMENTO

E' ammesso l'avvalimento ai sensi dell'art. 58.27 della l.p. 26/93, in combinato disposto con l'art. 49 del D.Lgs. 163/2006. In tale caso il concorrente dovrà presentare, oltre a quanto previsto dal paragrafo 4.1:

- 1) dichiarazione resa, <u>A PENA DI ESCLUSIONE</u>, dal concorrente, ai sensi e con le modalità dettate dal D.P.R. 445/2000, attestante l'avvalimento del/i requisito/i di cui al paragrafo 2.2 Par. 1) e Par. 2) del presente bando di gara, con specifica indicazione del/i requisito/i stesso/i e dell'impresa ausiliaria;
- 2) dichiarazione resa dall'impresa ausiliaria, ai sensi e con le modalità dettate dal D.P.R. 445/2000, attestante l'inesistenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 38 comma 1 del D.Lgs. 163/2006, indicata al precedente paragrafo 4.1 punto 2, 2bis e 2ter nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
- 3) dichiarazione resa dall'impresa ausiliaria ai sensi e con le modalità dettate dal D.P.R. 445/2000 con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso l'amministrazione a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 4) dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria, ai sensi e con le modalità dettate dal D.P.R. 445/2000, attestante che la medesima non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata;
- 5) originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Ai sensi dell'art. 88 comma 1 del D.P.R. 207/2010 il contratto di avvalimento di cui al precedente punto 5) deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente: a) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico; b) durata; c) ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento.
- 6) nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del

contratto di cui al precedente punto 5) l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.

Per quanto non diversamente previsto dal presente paragrafo, trova applicazione la disciplina recata dall'art. 49 del D.Lgs. 163/2006.

Si precisa che i soggetti di cui all'art. 20 della L.P. 26/93 INDIVIDUATI (E NON ASSOCIATI) ai fini della progettazione, NON POTRANNO RICORRERE ALL'ISTITUTO DELL'AVVALIMENTO.

Ai sensi dell'art. 35ter co. 1 della L.p. 26/93, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e della dichiarazione/documentazione richiesta ai sensi del presente paragrafo 4.7, comporta l'applicazione della **SANZIONE PECUNIARIA PARI A EURO 11.900,00.**— il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria.

In tal caso l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto, a mezzo PEC ovvero posta o telefax, al concorrente, nel temine non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, PENA L'ESCLUSIONE DALLA GARA, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni di cui al presente paragrafo 4.7.

L'Autorità che presiede la gara incaricherà altresì la competente struttura dell'Amministrazione affinchè provveda all'applicazione della sanzione, con indicazione delle modalità di pagamento, nei confronti del soggetto le cui dichiarazioni/documentazione siano carenti e debbano essere integrate e/o regolarizzate, nel caso in cui il concorrente intenda avvalersi del soccorso istruttorio (come chiarito dall'ANAC con determinazione n. 1/2015).

Qualora il concorrente non versi l'importo della sanzione e sia pertanto necessario a tal fine provvedere all'escussione parziale della cauzione per l'importo dovuto, è fatto obbligo al medesimo di reintegrarla, entro il termine che verrà indicato dall'Amministrazione a seguito dell'intervenuta escussione parziale, pena l'esclusione dalla gara.

SE IL CONCORRENTE PROCEDE ALLA PRESENTAZIONE, ALL'INTEGRAZIONE O ALLA REGOLARIZZAZIONE DI QUANTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE NEL TERMINE DI 3 (TRE) GIORNI DAL RICEVIMENTO DELLA RICHIESTA, NON È TENUTO AL PAGAMENTO DELLA SANZIONE. Il soccorso istruttorio di cui sopra verrà disposto nei sequenti casi:

- mancata presentazione, ovvero mancata sottoscrizione di quanto richiesto dal presente paragrafo (punti 2, 3, 4, 5 e 6) da parte del soggetti tenuti;
- mancata allegazione di copia di valido documento di riconoscimento del soggetto ausiliario, con riferimento alle dichiarazioni sostitutive che il medesimo è tenuto a rendere ai sensi del presente paragrafo;
- incompletezza o refusi materiali nella documentazione presentata, tali da non consentire di accertare con esito positivo di quanto richiesto da bando, tenuto conto dell'intera documentazione presentata dal concorrente (es. MANCATA INDICAZIONE NEL CONTRATTO DELLE RISORSE E DEI MEZZI PRESTATI).

Si procederà ad ESCLUDERE il concorrente nel caso in cui, in sede di offerta, non sia stata presentata o regolarmente sottoscritta la dichiarazione di cui al precedente punto 1) attestante la volontà di ricorrere all'istituto dell'avvalimento.

Si procederà altresì ad ESCLUDERE il concorrente nel caso in cui si accerti che il contratto di avvalimento è stato stipulato oltre la scadenza del termine di presentazione delle offerte.

4.8 ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IN CASO DI CONSORZI DI CUI ALL'ART 34 COMMA 1, LETT. B) E C) DEL D.Ig. 163/2006 E SS.MM.

In caso di consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) e c) del D.Igs. 163/2006 e ss.mm., le imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa dovranno rendere la dichiarazione di cui al paragrafo 4.1, limitatamente ai punti n. 2, 2bis e 2ter, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D.Igs. 163/2006 e ss.mm.

Tale dichiarazione deve essere presentata all'interno del plico di cui al paragrafo 1, ma esternamente alle buste contenenti l'offerta tecnica e quella economica.

Ai sensi dell'art. 35ter co. 1 della L.p. 26/93, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e della dichiarazione/documentazione richiesta ai sensi del presente paragrafo 4.8, comporta l'applicazione della **SANZIONE PECUNIARIA PARI A EURO 11.900,00.**— il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria.

In tal caso l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto, a mezzo PEC ovvero posta o telefax, al concorrente, nel temine non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, PENA L'ESCLUSIONE DALLA GARA, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni di cui al presente paragrafo 4.8.

L'Autorità che presiede la gara incaricherà altresì la competente struttura dell'Amministrazione affinchè provveda all'applicazione della sanzione, con indicazione delle modalità di pagamento, nei confronti del soggetto le cui dichiarazioni/documentazione siano carenti e debbano essere integrate e/o regolarizzate, nel caso in cui il concorrente intenda avvalersi del soccorso istruttorio (come chiarito dall'ANAC con determinazione n. 1/2015).

Qualora il concorrente non versi l'importo della sanzione e sia pertanto necessario a tal fine provvedere all'escussione parziale della cauzione per l'importo dovuto, è fatto obbligo al medesimo di reintegrarla, entro il termine che verrà indicato dall'Amministrazione a seguito dell'intervenuta escussione parziale, pena l'esclusione dalla gara.

SE IL CONCORRENTE PROCEDE ALLA PRESENTAZIONE, ALL'INTEGRAZIONE O ALLA REGOLARIZZAZIONE DI QUANTO RICHIESTO DALL'AMMINISTRAZIONE NEL TERMINE DI 3 (TRE) GIORNI DAL RICEVIMENTO DELLA RICHIESTA, NON È TENUTO AL PAGAMENTO DELLA SANZIONE.

Il soccorso istruttorio di cui sopra verrà disposto nei seguenti casi:

- mancata presentazione, ovvero mancata sottoscrizione della dichiarazione di cui al presente paragrafo da parte delle imprese consorziate per conto delle quali soggetto partecipa;
- mancata allegazione di copia di valido documento di riconoscimento del soggetto sottoscrittore;
- omessa dichiarazione anche di uno solo dei punti 2, 2bis e 2 ter del paragrafo 4.1 del presente bando;
- incompletezza o refusi materiali nella dichiarazione, tali da non consentire di accertare con esito positivo l'assolvimento di quanto richiesto dal bando, tenuto conto dell'intera documentazione presentata dal concorrente.

4.9 ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IN CASO DI CONCORRENTI AFFIDATARI DI INCARICHI DI PROGETTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 90 COMMA 8 E 8-BIS DEL D.LGS. N. 163 DEL 2006.

Nel caso in cui il concorrente si trovi in una delle situazioni di cui all'art. 90 comma 8 del D.lgs. 163/2006, deve presentare la documentazione atta a dimostrare che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori ai sensi del comma 8bis del predetto articolo 90.

La documentazione sarà valutata dall'Amministrazione in caso di aggiudicazione nell'ambito della verifica dei requisiti di partecipazione in capo all'aggiudicatario.

5. PROCEDURA DI GARA

Il Presidente della gara, nella prima seduta pubblica, indicata nel bando di gara, sulla base della documentazione contenuta nei plichi presentati, provvederà:

a) ad aprire i plichi presentati, entro il termine fissato, e a verificare la completezza e regolarità della

documentazione, contrassegnandola in ciascun foglio, ed, in caso negativo, ad escludere il concorrente dalla gara oppure a disporre il soccorso istruttorio secondo quanto previsto nei precedenti paragrafi, sospendendo a tal fine la seduta;

- b) a sorteggiare un numero pari al **10 (dieci) per cento** del numero delle offerte ammesse, arrotondato all'unità superiore.
- c) alla verifica, per i concorrenti estratti, del possesso dei requisiti di cui all'art. 41 della L.P. 26/93 verificando il possesso dei requisiti presso la banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso il sistema AVCPASS, ove consentito;

Si invitano i concorrenti ad allegare, alla dichiarazione, copia CONFORME ALL'ORIGINALE della documentazione idonea a dimostrare il possesso dei requisiti di cui all'art. 41 della L.P. 26/93.

d) a sospendere la seduta di gara qualora l'Amministrazione sia impossibilitata a verificare il possesso dei requisiti ai sensi della lettera c) oppure i concorrenti sorteggiati ai sensi dell'articolo 41 comma 1 della L.p. 26/93 non abbiano allegato la documentazione a comprova dei requisiti, al fine di richiedere loro di esibire, mediante PEC all'indirizzo indicato nella dichiarazione presentata per la partecipazione alla gara, di cui al precedente punto 4.1, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data della richiesta, la documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 41 della L.P. 26/93.

Il Presidente di gara, all'esito della verifica (lo stesso giorno oppure il giorno fissato per la seconda seduta pubblica, della quale sarà dato avviso ai concorrenti ammessi), provvederà:

- a) ad escludere dalla gara i concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa dichiarati, o che non abbiano trasmesso la documentazione a comprova dei predetti requisiti;
- b) a disporre la comunicazione di quanto avvenuto alla competente struttura dell'Amministrazione, affinchè provveda all'escussione della cauzione provvisoria, nonché a segnalare il fatto all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 41, comma 1 L.P. 26/93, e a provvedere agli adempimenti previsti dalla normativa vigente per il caso di false dichiarazioni;
- c) ad aprire le buste contenenti le offerte tecniche, riscontrandone il contenuto attraverso la lettura dell'intestazione dei singoli fascicoli contenuti in offerta tecnica e verificandone la corrispondenza con quanto richiesto dagli atti di gara;
- d) a dichiarare chiusa la seduta di gara e a trasmettere alla Commissione tecnica, appositamente nominata con delibera della Giunta Provinciale le buste contenenti le offerte tecniche, in apposito plico chiuso nella seduta di gara, per la valutazione delle stesse ai fini dell'attribuzione dei relativi punteggi diversi dal prezzo.

La commissione tecnica procede, in seduta riservata e nella puntuale osservanza delle prescrizioni del bando nonché dell'elaborato "Criteri di valutazione offerta", previa verifica della regolarità formale della documentazione tecnica presentata dai concorrenti, alla valutazione delle offerte ritenute regolari e all'attribuzione dei relativi punteggi, documentando le operazioni svolte in appositi verbali.

All'esito di tale analisi, il Presidente della Commissione tecnica trasmette i suddetti verbali, contenenti la graduatoria parziale dei punteggi e le eventuali proposte di esclusione delle offerte tecniche per riscontrate violazioni delle prescrizioni degli atti di gara poste a pena di esclusione, alla struttura competente per l'espletamento della procedura di gara.

Il presidente di gara, in apposita seduta aperta al pubblico, dopo aver dato lettura, anche per estratto, dei verbali redatti dalla commissione tecnica e dei punteggi attribuiti agli elementi diversi dal prezzo e, qualora ritenga correttamente concluso l'operato della commissione tecnica, provvede:

- a) ad escludere, se del caso, i concorrenti sulla base della proposta della commissione tecnica;
- b) a disporre l'apertura della busta sigillata contenente l'offerta economica relativamente alle offerte tecniche ritenute idonee dalla commissione tecnica;
- c) a contrassegnare le offerte economiche ("LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE") in ciascun foglio e le eventuali correzioni apportate dal concorrente;
- d) a dare lettura dei ribassi percentuali offerti dai concorrenti e dunque dei prezzi complessivi offerti;
- e) ad attribuire il relativo punteggio alle offerte economiche secondo le modalità indicate nell'elaborato

"CRITERI DI VALUTAZIONE OFFERTA";

f) a sommare i punteggi relativi all'offerta tecnica e all'offerta economica, formando in tal modo la graduatoria delle offerte valide;

g) a determinare la soglia per la valutazione dell'anomalia delle offerte e alla individuazione di quelle i cui punteggi sono pari o superiori alla predetta soglia, secondo le modalità previste dall'articolo 58.29, comma 2 della L.p. 26/93;

h) qualora il concorrente primo in graduatoria abbia conseguito un punteggio tecnico ed economico inferiore alla predetta soglia, a dichiarare l'aggiudicazione in favore del medesimo, fatte salve le verifiche in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati nel corso della procedura di affidamento;

i) qualora, al contrario, l'impresa prima in graduatoria abbia conseguito un punteggio tecnico ed economico superiore alla predetta soglia, a chiudere la seduta e a trasmettere le offerte e le eventuali giustificazioni presentate all'organo competente per la fase della valutazione dell'anomalia.

L'esito delle valutazioni dell'anomalia dell'offerta sarà comunicato alla struttura competente all'espletamento della procedura di gara.

Il Presidente della gara, riaperta la seduta pubblica, dichiara l'esclusione delle offerte che, all'esito del procedimento di verifica, sono risultate non congrue e dichiara l'aggiudicazione in favore del concorrente la cui offerta abbia totalizzato il punteggio complessivo più alto e che sia stata ritenuta congrua, fatte salve le verifiche circa il possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati nel corso della procedura di affidamento.

Per l'attribuzione del punteggio all'offerta economica si rinvia all'elaborato ""Criteri di valutazione offerta".

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purchè ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

In caso di offerte con uguale punteggio complessivo, si procederà mediante sorteggio.

La struttura competente alla stipulazione del contratto d'appalto, dopo l'aggiudicazione definitiva e prima della stipula del contratto, procederà alla verifica dei conteggi della "Lista delle categorie di lavoro e forniture", tenendo per validi ed immutabili le quantità ed i prezzi unitari offerti (e considerando quelli espressi in lettere, se difformi da quelli in cifre), correggendo, ove si riscontrino errori di calcolo, il prodotto tra quantità e prezzo unitario e/o la somma dei prezzi complessivi parziali. In caso di discordanza fra il prezzo complessivo risultante da tale verifica e quello dipendente dal ribasso percentuale offerto, tutti i prezzi unitari offerti saranno corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza, secondo quanto indicato all'art. 61 comma 9 del regolamento di attuazione della L.P. 10 settembre 1993, n. 26.

I prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario, eventualmente corretti, saranno i prezzi unitari contrattuali.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla vigente normativa antimafia.

In conformita all'art. 4 del Capitolato Speciale di Appalto, ai sensi dell'articolo 95 del D.P.P. 11/05/2012 N. 9-84/Leg la stipulazione del contratto avverrà successivamente all'acquisizione di eventuali pareri necessari e all'approvazione, da parte della stazione appaltante, del progetto definitivo presentato come offerta in sede di gara.

Entro dieci giorni dall'aggiudicazione divenuta efficace a seguito della verifica dei requisiti ai sensi del paragrafo 8, il Responsabile del procedimento avvia le procedure per l'acquisizione dei necessari eventuali pareri e per l'approvazione del progetto definitivo presentato in sede di gara.

Entro 10 gg. dalla richiesta della Stazione Appaltante, l'appaltatore dovrà produrre l'eventuale ulteriore documentazione integrativa necessaria per richiedere i vari nullaosta autorizzativi;

L'affidatario provvede, ove necessario, ad adeguare il progetto definitivo alle eventuali prescrizioni susseguenti ai suddetti pareri, senza che ciò comporti alcun compenso aggiuntivo a favore dello stesso. Qualora l'affidatario non adegui il progetto definitivo entro la data perentoria assegnata dal responsabile del procedimento, non si procede alla stipula del contratto e si procede all'annullamento dell'aggiudicazione e a interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, al fine di procedere ad una nuova aggiudicazione; si provvede escluso l'originario aggiudicatario.

Il progetto definitivo presentato come offerta in sede di gara e adeguato come sopra è soggetto, prima dell'approvazione, a validazione provvisoria ai sensi dell'art. 41, comma 4 lett. a) del D.P.P. 11/05/2012 N. 9-84/Leg, in base alla quale gli organi consultivi previsti dal capo X della L.P. 26/93 e s.m.i. esprimono il parere tecnico-amministrativo ed economico, limitandosi all'accertamento del rispetto delle finalità previste dall'articolo 39, comma 1 della LP26/93 e s.m.i;

6. DICHIARAZIONE DI SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 42 della L.P. 26/93, qualora l'Impresa intenda, in caso di aggiudicazione, affidare in subappalto o in cottimo parte dei lavori o delle opere oggetto della gara, deve produrre apposita dichiarazione in carta legale o resa legale contenente la <u>precisa</u> indicazione:

- delle lavorazioni che intende subappaltare o affidare in cottimo;
- delle categorie di lavori alle quali le predette opere appartengono;
- relativamente alle categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria, qualora il concorrente non abbia attestato un'adeguata qualificazione per eseguirle direttamente, dell'intento di subappaltare per intero le opere delle predette categorie, **A PENA DI ESCLUSIONE**;
- relativamente alle lavorazioni appartenenti a categorie scorporabili superiori al 15% e subappaltabili entro il 30%, qualora il concorrente non abbia attestato un'adeguata qualificazione per eseguirle interamente, dell'intento di subappaltare l'ammontare delle lavorazioni per le quali non risulta qualificato, indicandole **A PENA DI ESCLUSIONE**.

La dichiarazione di subappalto deve essere predisposta nel rispetto dei limiti e delle condizioni di seguito specificati:

- le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente sono subappaltabili o concedibili in cottimo entro il limite massimo del 30% dell'importo dato dalla somma di quanto complessivamente offerto per le lavorazioni soggette a ribasso relativamente alla categoria prevalente e degli oneri della sicurezza fissati dall'Amministrazione per la medesima categoria.
 - Il rispetto della quota massima subappaltabile, determinata come sopra indicato, verrà verificato in corso di esecuzione dei lavori.
- Qualora il progetto definitivo preveda lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili/subappaltabili, le corrispondenti lavorazioni sono subappaltabili o concedibili in cottimo fino all'intero loro importo risultante dall'offerta, eventualmente incrementato dei relativi oneri per la sicurezza.
 - Qualora il concorrente sia privo dei requisiti di qualificazione per le categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria è tenuto a dichiarare, a pena di esclusione, l'intento di subappaltare per intero le opere delle medesime categorie.
- Qualora il progetto definitivo preveda lavorazioni di cui all'art. 37 comma 5 L.p. 26/93 e D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modificazioni dalla L. 23 maggio 2014, n. 80) (categorie scorporabili superiori al 15% e subappaltabili entro il 30%) le corrispondenti lavorazioni potranno essere affidate in subappalto entro il limite massimo del 30% dell'importo dato dalla somma dell'offerta per le lavorazioni appartenenti alla predetta categoria e i relativi oneri della sicurezza fissati dall'Amministrazione.

Qualora il concorrente sia privo dei requisiti di qualificazione per l'intero importo della categoria scorporabile superiore al 15% e subappaltabile entro il 30% è tenuto a dichiarare, a pena di esclusione, l'intento di subappaltare l'ammontare delle lavorazioni per le quali non risulta qualificato, da individuare nella dichiarazione di subappalto, fermo restando il limite massimo di subappaltabilità nella misura del 30% dell'importo della relativa categoria.

Il rispetto della quota minima e/o massima subappaltabile, come sopra determinata, verrà verificato in corso di esecuzione dei lavori.

- Qualora il progetto definitivo preveda lavorazioni (appartenenti alla categoria prevalente e/o alla/e categoria/e scorporabile/i) per le quali è richiesta per legge una speciale abilitazione ai sensi della normativa vigente (D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 e s.m., oppure, per installazione di apparecchiature terminali di telecomunicazioni, L. 109/91 e D.M. 23 maggio 1992, n. 314 e s.m.), il concorrente non in possesso della speciale abilitazione richiesta dalla legge o di attestazione S.O.A. nella categoria specializzata di riferimento, è tenuto a dichiarare che intende subappaltare interamente le predette lavorazioni, pena l'esclusione.
- Ai sensi dell'art. 16 del Regolamento è consentito all'appaltatore l'affidamento in subappalto delle attività di progettazione, limitatamente alle attività indicate all'art. 20, c. 12 bis della L.P. 26/93 e s.m., ai sensi e con le modalità di cui all'art. 42 della L.P. 26/93 e s.m.

Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente, nella singola lavorazione, individuata con un'unica voce della lista delle lavorazioni e forniture, la fornitura non può essere separata dalla posa in opera ai fini dell'affidamento in subappalto di quest'ultima, se tale possibilità non è espressamente prevista dal capitolato speciale.

La dichiarazione di subappalto dovrà essere redatta su carta legale o resa legale ed essere sottoscritta secondo le modalità prescritte al paragrafo 3 con riferimento alla sottoscrizione dell'offerta economica.

Qualora la dichiarazione di subappalto sia dovuta, la mancata sottoscrizione con le modalità sopra indicate, comporta <u>l'esclusione dalla gara</u>.

Fatte salve le espresse ipotesi previste a pena di esclusione, non saranno ritenute valide le dichiarazioni di subappalto che non indichino esattamente, qualora richieste, le lavorazioni che l'offerente intende subappaltare o concedere in cottimo e la categoria di appartenenza delle stesse.

Non potrà essere rilasciata l'autorizzazione al subappalto nel caso in cui la dichiarazione risulti irregolare.

Si ricorda che qualora il progetto definitivo prreveda lavorazioni di cui all'art. 37 comma 5 L.p. 26/93 e D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modificazioni dalla L. 23 maggio 2014, n. 80) il subappalto non può essere suddiviso senza ragioni obiettive.

Ai sensi dell'art. 42, comma 4 della L.p. 26/93, l'Amministrazione provvederà, secondo le modalità indicate in capitolato, a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni da essi eseguite.

7. MODALITA' DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ANOMALE

Il responsabile dell'Amministrazione competente per la fase di esecuzione dei lavori, svolgerà le funzioni di responsabile del procedimento per la valutazione dell'anomalia delle offerte, avvalendosi,

eventualmente, degli organismi tecnici della Provincia Autonoma di Trento, potendo altresì promuovere la nomina di un'apposita commissione ai sensi dell'art. 58.29 comma 14 della L.p. 26/93, per provvedere all'esame delle giustificazioni presentate dai concorrenti ed alla valutazione della congruità delle offerte, secondo le modalità di cui al presente paragrafo.

La determinazione della soglia di anomalia delle offerte, l'individuazione di quelle che superano la detta soglia, l'esame delle giustificazioni presentate dai concorrenti e la valutazione della congruità delle offerte saranno effettuati ai sensi dell'art. 58.29 della L.p. 26/93 e, per quanto applicabile, della determinazione assunta dall'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici in materia di offerte di ribasso anormalmente basse, pubblicata nella G.U.R.I. n. 24 del 31 gennaio 2000.

Ai sensi dell'art. 58.29, comma 2 della L.p. 26/93: "Quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa le stazioni appaltanti valutano la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara".

In particolare l'impresa dovrà - entro il termine indicato nella richiesta dell'Amministrazione e comunque non inferiore a 15 giorni – fornire per iscritto giustificazioni riguardanti, a titolo esemplificativo:

- a) l'economia del procedimento di costruzione, del processo di fabbricazione, del metodo di prestazione del servizio;
- b) le soluzioni tecniche adottate;
- c) le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire i lavori, per fornire i prodotti o per prestare i servizi;
- d) l'originalità del progetto, dei lavori, delle forniture, dei servizi offerti;
- e) l'eventualità che l'offerente ottenga un aiuto di Stato;
- f) il costo del lavoro, come determinato periodicamente in apposite tabelle dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale e assistenziale, dei diversi settori merceologici e per il territorio provinciale; in mancanza di contratti collettivi applicabili il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

Il concorrente **potrà** produrre già in sede di offerta le giustificazioni di cui sopra.

Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.

Non sono ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza, al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008 e alla relativa stima dei costi, conforme all'allegato XV del decreto legislativo n. 81 del 2008. Nella valutazione dell'anomalia la stazione appaltante tiene conto dei costi relativi alla sicurezza, che devono essere specificamente indicati nell'offerta e risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi o delle forniture.

Ai sensi dell'art. 58.29, comma 18 della L.p. 26/93, l'amministrazione sottopone a verifica la prima migliore offerta, se essa appare anormalmente bassa; se la ritiene anomala procede nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino a individuare la migliore offerta non anomala.

Qualora l'Amministrazione non ritenga le giustificazioni fornite sufficienti a escludere l'incongruità dell'offerta, chiede per iscritto all'offerente le precisazioni ritenute pertinenti. All'offerente è assegnato un termine non inferiore a cinque giorni per presentare, per iscritto, le precisazioni richieste. L'Amministrazione esamina gli elementi costitutivi dell'offerta, tenendo conto delle precisazioni fornite. Prima di escludere l'offerta ritenuta eccessivamente bassa l'Amministrazione convoca l'offerente con un

anticipo non inferiore a tre giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga utile. Se l'offerente non si presenta alla data di convocazione stabilita l'Amministrazione può prescindere dalla sua audizione.

All'esito del procedimento di verifica l'Amministrazione dichiara le eventuali esclusioni di ciascuna offerta che, in base all'esame degli elementi forniti, risulta, nel suo complesso, inaffidabile, e procede, nel rispetto delle disposizioni di cui ai paragrafi 8 e 9, all'aggiudicazione in favore della migliore offerta non anomala.

Per la valutazione dell'offerta anomala dovrà comunque essere dimostrato un utile d'impresa.

Le modalità di presentazione delle giustificazioni e i criteri di valutazione della congruità delle offerte sono specificati nell'elaborato "Criteri di valutazione offerta" (in particolare nell'allegato 4 dello stesso elaborato).

Si precisa che, ai sensi dell'art. 40, comma 2, della L.P. 26/93, qualora l'Autorità che presiede la gara abbia un fondato motivo di ritenere che le Imprese partecipanti si siano accordate al fine di condizionare i risultati della gara, ne dà avviso al Presidente della Giunta provinciale affinché proceda a nominare il Collegio di Ispettori di cui all'art. 8 della L.P. 26/93. Tale Collegio di Ispettori può proporre la sospensione della procedura di affidamento o di esecuzione dei lavori ed informare gli Organi amministrativi competenti delle eventuali responsabilità emerse. In relazione ai risultati delle indagini condotte dal medesimo Collegio di Ispettori, l'Amministrazione può disporre la revoca d'ufficio della procedura di affidamento o la rescissione del contratto d'appalto eventualmente stipulato.

8. VERIFICA DEI REQUISITI

Ai sensi dell'art. 41 comma 3 della L.P. 26/93 l'Amministrazione procederà nei confronti dell'aggiudicatario e nei confronti del concorrente che segue in graduatoria, qualora non siano stati sorteggiati, alla verifica del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa dichiarati nel corso della procedura di affidamento, attraverso il sistema AVCPASS, ove consentito.

Ai sensi dell'art. 41, comma 3 della L.p. 26/93, se essi non forniscono la prova non avendo acquisito e prodotto nei termini il PASSOE, ovvero qualora i documenti acquisiti non comprovino il possesso dei requisiti dichiarati, ovvero non confermano le loro dichiarazioni, l'Amministrazione procede all'ESCLUSIONE degli stessi dalla gara, all'escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti di cui all'art. 6 co. 11 del D.Lgs. 163/2006. L'Autorità dispone altresì la sospensione da uno a dodici mesi dalla partecipazione alle procedure di affidamento. A seguito dell'esclusione l'Amministrazione procederà a determinare la nuova soglia di anomalia dell'offerta e alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 13 comma 4 della Legge 11/11/2011 n. 180, si precisa che nel caso di micro, piccole e medie imprese, l'Amministrazione chiederà solo all'impresa aggiudicataria la documentazione probatoria dei requisiti di idoneità previsti dalla normativa vigente. Nel caso in cui l'impresa non sia in grado di comprovare il possesso dei requisiti si applicano le sanzioni previste dalla Legge 28/11/2005 n. 246 nonché la sospensione dalla partecipazione alle procedure di affidamento per un periodo di un anno.

L'Amministrazione procederà altresì nei confronti dell'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 66 comma 3 del regolamento di attuazione della L.P. 26/93, alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale dichiarati nel corso della procedura di affidamento, attraverso il sistema AVCPASS, ove consentito. Qualora l'aggiudicatario non consenta l'acquisizione della prova, non avendo acquisito e prodotto nei termini il PASSOE ovvero qualora l'Amministrazione riscontri la mancanza di tali requisiti ovvero la

mancata veridicità di quanto dichiarato, procederà ad annullare l'aggiudicazione e ad aggiudicare i lavori al concorrente che segue in graduatoria, previa verifica dei requisiti, e provvederà all'incameramento della cauzione provvisoria, alla denuncia dei fatti costituenti eventuale reato all'Autorità giudiziaria e alla segnalazione alla Autorità Nazionale Anticorruzione per l'iscrizione nel casellario informatico.

La medesima verifica potrà essere disposta a campione nei confronti delle ulteriori imprese partecipanti, ai sensi e con le modalità del D.P.R. 445/2000 attraverso il sistema AVCPASS ove consentito. Qualora il partecipante non consenta l'acquisizione della prova, non avendo acquisito e prodotto nei termini il PASSOE, ovvero qualora l'Amministrazione riscontri la mancanza di tali requisiti ovvero la mancata veridicità di quanto dichiarato, provvederà alla denuncia dei fatti costituenti eventuale reato all'Autorità giudiziaria e alla segnalazione alla Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici per l'iscrizione nel casellario informatico.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, di consorzio e di G.E.I.E. la dimostrazione del possesso dei requisiti di partecipazione avverrà nel rispetto delle prescrizioni di cui al paragrafo 4.1 del presente bando di gara ed in conformità a quanto dichiarato dai concorrenti in sede di gara.

A comprova del possesso dei requisiti di partecipazione l'Amministrazione effettuerà d'ufficio le verifiche con le modalità di seguito indicate, attraverso – ove consentito - il sistema AVCPASS:

- ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, per categorie e classifiche adequate ai lavori in appalto ed eventuali ulteriori ABILITAZIONI richieste dal bando;
- (Eventualmente), CERTIFICAZIONE DI SISTEMA DI QUALITA' conforme alle norme europee UNI EN ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati, ai fini dell'applicazione del beneficio di cui dall'art. 23, comma 6 della L.p. 26/93;
- iscrizione al Registro delle imprese della Camera di Commercio Industria e Artigianato e Agricoltura o equivalente registro professionale o commerciale del paese di stabilimento, per attività adeguata a quella oggetto dell'appalto;
- (per liberi professionisti singoli o associati) l'iscrizione all'albo previsto dai vigenti ordinamenti professionali;
- Art. 38 comma 1 lett. a), e m quater): acquisizione della visura CCIAA e attestazione della Cancelleria Fallimentare di eventuali procedure concorsuali in corso;
- Art. 38 comma 1 lett. b): attestazione del Tribunale del luogo di residenza/dimora dei soggetti di cui al medesimo comma, di eventuali misure di prevenzione pendenti;
- Art. 38 comma 1 lett. c): acquisizione del certificato del casellario giudiziale dei soggetti risultanti dalla visura del certificato CCIAA;
- Art. 38 comma 1 lett. d): vedi paragrafo 9;
- Art. 38 comma 1 lett. e), h), m), mbis) e mter): verifica annotazioni contenute nel casellario informatico dell'ANAC;
- Art. 38 comma 1 lett. f): valutazione discrezionale dell'amministrazione;
- Art. 38 comma 1 lett. g): acquisizione del certificato di regolarità fiscale dell'Agenzia delle Entrate;
- Art. 38 comma 1 lett. i): acquisizione del certificato DURC in via telematica;
- Art. 38 comma 1 lett. I): acquisizione del certificato rilasciato dall'AGENZIA LAVORO o dai CENTRI PER L'IMPIEGO;

- REQUISITI del/i soggetto/i di cui all'art. 20 comma 3 della L.P. 26/1993

- a comprova del <u>Fatturato globale</u> per servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria ed altri servizi tecnici di cui all'art. 16 del Regolamento realizzato nei migliori 5 esercizi degli ultimi dieci esercizi approvati antecedenti l'anno di pubblicazione del bando:
 - per professionisti singoli o associati e per società di professionisti: copia delle dichiarazioni IVA o modello Unico, corredati da ricevuta di presentazione. Nel caso in cui svolgano altre attività oltre a quella di progettazione, occorrerà anche una autocertificazione del legale rappresentante dell'impresa che ripartisca il volume tra le diverse attività. Tale ripartizione è suscettibile di verifica da parte della stazione appaltante attraverso la richiesta dei documenti di fatturazione che attestino l'effettiva ripartizione dei ricavi per le diverse attività.

- per le società di ingegneria: copia del Bilancio riclassificato in base alle norme del Codice Civile, corredato da nota di deposito. Nel caso di ulteriori attività rispetto a quella di progettazione che non risulti desumibile dalla nota integrativa, la ripartizione della cifra d'affari per le diverse attività dovrà essere effettuata sulla base di autocertificazione del legale rappresentante. Tale ripartizione è suscettibile di verifica da parte della stazione appaltante attraverso la richiesta dei documenti di fatturazione che attestino l'effettiva ripartizione dei ricavi per le diverse attività.
- a comprova del <u>numero medio annuo</u> del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre esercizi antecedenti il bando di gara (art. 28 comma 1 lett. d) del Regolamento):
 - > per i soci: documenti comprovanti l'attiva partecipazione alla società;
 - > per i dipendenti: copia, anche per estratto, del contratto di lavoro da cui risulti il profilo professionale;
 - per i consulenti: copia del contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua;
 - > altra documentazione equipollente dalla quale si desuma in maniera univoca il possesso del requisito previsto dall'art. 263 co. 1 lett. d del DPR 207/2010;
- a comprova dei servizi di cui all'art. 28 comma 1 lett. b) e c) del Regolamento eseguiti negli ultimi 10 anni:
 - per servizi eseguiti per conto di committenti pubblici: certificato, rilasciato dalla committenza, di avvenuto espletamento dei servizi in questione, riportante la classe e la categoria dei lavori a cui si riferisce l'incarico, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, con indicati i relativi importi dei lavori in appalto;
 - per servizi eseguiti per conto di committenti privati: dichiarazione, rilasciata dalla committenza, di avvenuto espletamento dei servizi in questione, riportante la classe e la categoria dei lavori a cui si riferiscono i servizi, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, con indicati i relativi importi dei lavori.

Con riferimento ai servizi espletati negli ultimi 10 anni è altresì ammessa la produzione di equivalente documentazione sufficiente a dare prova di quanto dichiarato.

Ai sensi dell'art. 43 comma 1 del D.P.R. 445/2000, i concorrenti hanno facoltà di non caricare sul sistema AVCPASS i **documenti già in possesso di amministrazioni pubbliche**.

In tale evenienza è onere del concorrente indicare a sistema, tramite apposita dichiarazione, l'amministrazione competente e gli elementi indispensabili per il reperimento dei dati richiesti, che verranno quindi acquisiti d'ufficio dalla stazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 66, commi 6 e 7 del regolamento di attuazione della L.P. 26/93, i soggetti appartenenti ad altri Stati dell'unione europea devono produrre i certificati corrispondenti alle dichiarazioni rese secondo la normativa vigente nello Stato di stabilimento.

Al fine di assicurare il sollecito svolgimento della procedura, si invita l'impresa aggiudicataria, qualora sia in possesso di documentazione attestante il possesso dei requisiti dichiarati, a produrne copia conforme.

Ai sensi dell'art. 66, commi 6 e 7 del regolamento di attuazione della L.P. 26/93, i soggetti appartenenti ad altri Stati dell'Unione europea devono produrre i certificati corrispondenti alle dichiarazioni rese secondo la normativa vigente nello Stato di stabilimento.

In caso di imprese straniere appartenenti all'Unione europea, qualora lo Stato estero in cui ha sede l'impresa aggiudicataria non contempli il rilascio di taluno dei certificati richiesti, ovvero se tali documenti non contengono tutti i dati richiesti, essi possono essere sostituiti da una dichiarazione giurata; se non esiste siffatta dichiarazione, è sufficiente una dichiarazione solenne resa davanti ad una autorità giudiziaria o amministrativa, a un notaio o a un organismo professionale qualificato, autorizzati a riceverla in base alla legislazione dello Stato stesso che ne attesti l'autenticità.

Ai sensi dell'art. 38, comma 1-ter del D.Lgs. 163/2006, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la stazione appaltante ne dà segnalazione

all'Autorità Nazionale Anticorruzione che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, lettera h), fino ad un anno, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

TALE DISPOSIZIONE TROVERÀ APPLICAZIONE ANCHE NELL'IPOTESI IN CUI SI RISCONTRI LA MANCATA INDICAZIONE, IN SEDE DI OFFERTA, ANCHE DI UNA SOLA SENTENZA DI CONDANNA PASSATA IN GIUDICATO, DI DECRETO PENALE DI CONDANNA DIVENUTO IRREVOCABILE O DI SENTENZA DI APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA, AI SENSI DELL'ART. 444 DEL C.P.P,, IVI COMPRESE QUELLE RIPORTANTI LA NON MENZIONE.

Si precisa infine che l'Amministrazione segnalerà le dichiarazioni non veritiere all'Autorità Giudiziaria competente, al fine di appurare l'eventuale sussistenza di ipotesi di reato.

9. ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DELL'AGGIUDICATARIA

Ai fini della stipulazione del contratto di appalto, su richiesta dell'Amministrazione, l'Aggiudicataria dovrà trasmettere alla medesima, **entro il termine stabilito nella medesima nota di richiesta**, la seguente documentazione:

- a) per le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative per azioni o a responsabilità limitata, società consortili per azioni o a responsabilità limitata e per i consorzi: **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ** resa dal legale rappresentante dell'Impresa o di ciascuna Impresa se Associazione Temporanea ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e, a norma dell'art. 38, comma 3, del medesimo D.P.R. n. 445/2000, accompagnata da una copia del documento di identità del soggetto sottoscrittore contenente le comunicazioni prescritte dall'articolo 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, "Regolamento per il controllo delle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari di opere pubbliche e per il divieto di intestazioni fiduciarie, previsto dall'art. 17, comma terzo, della Legge 19 marzo 1990 n. 55 sulla prevenzione della delinquenza di tipo mafioso". Tale dichiarazione dovrà contenere quindi:
- la composizione societaria, sia nominativa che per quote percentuali, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonchè l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che hanno esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno antecedente la dichiarazione o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187;

b) DICHIARAZIONE dalla quale risultino:

- l'elezione di domicilio ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 del D.M. 19 aprile 2000 n. 145 (il quale stabilisce che "l'appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione dei lavori; ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta");
- l'indicazione del soggetto dell'Impresa aggiudicataria o della Società capogruppo autorizzato dall'appaltatore a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute dalla Amministrazione, ai sensi dell'art. 3 del medesimo D.M. n. 145/2000;
- c) (QUALORA AGGIUDICATARIO SIA UN RAGGRUPPAMENTO E NON ABBIA GIÀ PRESENTATO IL MANDATO IN SEDE DI GARA)

MANDATO COLLETTIVO SPECIALE conferito all'Impresa capogruppo dalle Imprese mandanti e la relativa **PROCURA**, risultanti da scrittura privata autenticata, con i contenuti indicati nel punto 4.4 del presente bando di gara.

CAUZIONE DEFINITIVA aventi le caratteristiche di seguito indicate al paragrafo 10. La stipulazione del contratto, ovvero la consegna anticipata dei lavori, qualora l'Amministrazione si avvalga della facoltà di cui al successivo punto 11, è subordinata altresì agli adempimenti previsti dalla vigente normativa antimafia (decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e articolo 29 decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 – convertito legge 14 agosto 2014, n. 114).

Per le attività imprenditoriali di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 6 novembre 2012, n. 190, l'Amministrazione acquisisce la documentazione antimafia indipendentemente dalle soglie stabilite dal codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 e attraverso la consultazione delle white lists istituite presso le prefetture/commissariati del governo. In prima applicazione, per effetto di quanto stabilito dall'articolo 11-bis (Disposizioni in materia di economia legale) del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78 - convertito in legge 6 agosto 2015, n. 125, è sufficiente il previo accertamento dell'avvenuta presentazione della domanda di iscrizione nella white list. In caso di sopravvenuto diniego dell'iscrizione, l'Amministrazione procederà alla revoca delle autorizzazioni e al recesso dai contratti secondo quanto stabilito dalla relativa disciplina.

10. CAUZIONE DEFINITIVA E GARANZIE DA PRESENTARE DA PARTE DELL'APPALTATORE

L'Aggiudicataria dovrà trasmettere inoltre all'Amministrazione:

a) Entro il termine stabilito nella nota di richiesta di cui al precedente paragrafo 9, LA CAUZIONE DEFINITIVA di cui all'art. 23, comma 8 della L.P. 26/93, a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento contrattuale, per un ammontare pari al 10% (dieci per cento) dell'importo di aggiudicazione, aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli del ribasso d'appalto eccedenti il dieci per cento. In caso di ribasso superiore al venti per cento, l'aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

Alla garanzia fideiussoria di cui sopra si applicano le disposizioni di cui all'art. 23, comma 8 della L.p. 26/93. In caso di Associazione Temporanea di Imprese o Consorzio di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile, l'eventuale riduzione opera secondo quanto previsto dalla Determinazione n. 44 del 27.09.2000 dell'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici.

La costituzione del deposito cauzionale potrà avvenire fidejussione bancaria o polizza fidejussoria rilasciata da operatori autorizzati ai sensi del D. Lgs. 1/9/1993, n. 385 o del D.Lgs. 17/3/1995, n. 175 che dovranno essere costituite secondo le indicazioni dell'Amministrazione appaltante e in particolare rispettare le sequenti prescrizioni:

- obbligo di autentica notarile della sottoscrizione, con specifica indicazione dell'esistenza in capo a chi sottoscrive del potere di impegnare il soggetto fideiussore, apposta in calce alla fideiussione bancaria o alla polizza fideiussoria;

oppure (per cauzioni di importo inferiore a 50.000 Euro),

- presentazione in allegato di una dichiarazione del sottoscrittore della fideiussione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale egli dichiari il proprio nominativo, la propria funzione o la carica ricoperta, nonché attesti il possesso del potere di impegnare validamente il soggetto fideiussore;
 - espressa indicazione delle seguenti clausole:
 - 1. l'eventuale mancato pagamento del premio, dei supplementi di premio o delle commissioni non potrà in nessun caso essere opposto all'Amministrazione appaltante;

imposte, spese ed altri oneri relativi e conseguenti alla garanzia non potranno essere posti a carico dell'Amministrazione appaltante;

2. la garanzia prestata ha efficacia fino a quando il debitore principale non esibisca al soggetto fidejussore il certificato di collaudo o quello di regolare esecuzione approvati dai quali risulti la data di ultimazione dei lavori, oppure il certificato di ultimazione dei lavori rilasciato al soggetto stipulante dall'Amministrazione appaltante, nei quali casi l'obbligo del pagamento dei premi cesserà trascorsi sei

mesi dalla scadenza dei termini di cui all'art. 26, comma 1, della L.P. 26/93, salvo dichiarazione dell'Amministrazione appaltante al soggetto fidejussore che la mancata approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione è dipesa da fatto imputabile al debitore principale;

- 3. il fidejussore è obbligato solidalmente con il debitore principale al pagamento del debito garantito e rinuncia ad avvalersi del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile; inoltre si impegna a pagare, senza bisogno di preventivo consenso da parte del debitore garantito che nulla potrà eccepire in merito al pagamento e nei limiti delle somme garantite, quanto richiesto dall'Amministrazione appaltante a semplice richiesta scritta della stessa, inoltrata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nonchè a rinunciare all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma del codice civile; il versamento dovrà essere eseguito nel termine di quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta di pagamento, restando inteso che per ogni giorno di ritardato pagamento saranno dovuti, in aggiunta al capitale garantito, anche gli interessi calcolati al tasso legale;
- 4. il foro competente a dirimere le eventuali controversie nei confronti dell'Amministrazione appaltante è quello in cui ha sede la medesima;
- 5. solo nel caso in cui nella fidejussione bancaria o nella polizza fidejussoria sia stabilito l'obbligo per il debitore principale di costituire un pegno in contanti o titoli ovvero altra garanzia idonea a consentire il soddisfacimento da parte della società dell'azione di regresso, così come previsto dall'art. 1953 del Codice civile, dovrà essere inserita la seguente clausola: "la mancata costituzione del suddetto pegno non potrà comunque in nessun caso essere opposta alla Amministrazione appaltante".

Non saranno accettate polizze fidejussorie o fidejussioni bancarie che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico dall'Amministrazione appaltante. La presentazione della cauzione mediante utilizzo degli schemi che verranno inviati dall'Amministrazione successivamente all'aggiudicazione garantisce la correttezza e completezza della medesima.

Le fidejussioni bancarie e le polizze fidejussorie non conformi a quanto prescritto nel presente bando dovranno essere rettificate. Nel caso in cui l'Impresa non si adegui alle prescrizioni formulate, si riterrà che alla mancata stipulazione del contratto si sia pervenuti per fatto addebitabile all'Impresa stessa;

b) almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, la POLIZZA ASSICURATIVA di cui all'art. 23 bis della L.p. 26/93, in conformità a quanto indicato nel bando di gara, che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nell'esecuzione dei lavori. La somma assicurata è pari a:

SEZIONE A:

Partita I. opere ed impianti permanenti e temporanei: importo di aggiudicazione;

Partita II: opere ed impianti preesistenti: Euro 500.000,00.- massimo indennizzo;

Partita III: Spese di demolizione e sgombero: fino ad Euro 500.000,00.-

L'ammontare dell'assicurazione di responsabilità civile verso terzi di cui all'art. 84 del Regolamento di attuazione della L.P. 26/1993 è pari a:

SEZIONE B:

Il massimale deve essere pari al 5% della somma assicurata per le opere nella Sezione A (somma degli importi delle Partite 1, 2 e 3) con un minimo di Euro 500.000,00.- ed un massimo di 5.000.000,00.-.

La copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi durante l'esecuzione dei lavori deve comprendere:

- a. danni a cose dovuti a vibrazione: importo Euro 200.000,00.-
- b. danni a cose dovuti a rimozione, franamento o cedimento del terreno, di basi di appoggio o di sostegni in genere: importo Euro 200.000,00..-
- c. danni a cavi o condutture sotterranee: importo Euro 250.000,00.-

La polizza assicurativa di cui sopra dovrà essere conforme allo schema di polizza tipo approvato con Decreto del Ministero delle Attività Produttive 12.03.2004 n. 123 e dovrà riportare le integrazioni e i contenuti di cui all'art. 35 del Capitolato Speciale di Appalto.

- c) Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 3 della L.P. n. 26/93 l'esecutore dei lavori è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo, una polizza indennitaria decennale e una polizza per responsabilità civile verso terzi della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera o dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi, secondo le disposizioni di cui all'art. 35 bis del Capitolato Speciale di Appalto.
- d) La stipulazione del contratto è subordinata altresì alla presentazione della polizza di responsabilità civile e professionale del progettista di cui all'articolo 23bis comma 5 della L.P. 26/93 per il massimale di 2.500.000,00.-. (art. 36 del Capitolato Speciale di Appalto).

Si evidenzia che la polizza è connessa al singolo progetto ed alla relativa attività progettuale, rappresentando uno strumento di garanzia di pronta liquidazione a favore della Stazione Appaltante, per eventuali danni causati da errori ed omissioni connessi all'attività di progettazione; è necessaria pertanto una singola polizza per ogni opera progettata, da redigersi secondo lo schema tipo 2.2 approvato con decreto interministeriale n. 123 schema del 12.03.2004.

La mancata presentazione della polizza suddetta o di ogni altro documento richiesto per la stipula del contratto, comporterà la decadenza dall'aggiudicazione dell'appalto, con eventuale nuovo pronunciamento di aggiudicazione nei confronti del concorrente secondo classificato.

Si fa presente che non sarà accettato il sistema delle applicazioni, in quanto non ritenuto conforme alla disciplina recata dal D.M. 12 marzo 2004, n. 123.

Alle garanzie di cui al presente paragrafo si applicano le disposizioni dell'art. 87 del regolamento di attuazione della L.P. 26/93 in materia di garanzie di concorrenti riuniti.

11. ULTERIORI INFORMAZIONI

Ai sensi dell'art. 34, comma 35, del D.L. n. 179/2012 convertito in L. n. 221/2012, le spese sostenute per la pubblicazione per estratto sui quotidiani del bando di gara e dell'avviso di aggiudicazione saranno a carico dell'aggiudicatario. Tali spese vengono stimate a mero titolo indicativo in Euro 4.000,00.-.

Divenuta efficace l'aggiudicazione, l'Amministrazione provvederà a richiedere all' aggiudicatario il rimborso delle spese effettivamente sostenute, a seguito di presentazione di copia della relativa fattura.

Il suddetto pagamento dovrà avvenire entro il termine di 60 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione e secondo le modalità ivi previste.

Per le ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità nelle dichiarazioni/documentazione/elementi si rinvia alla disciplina prevista nei relativi paragrafi del presente bando di gara.

I requisiti di cui al paragrafo 2.2. e 4.1 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte indicato al precedente paragrafo 1, PENA L'ESCLUSIONE.

Periodo di validità dell'offerta: gli offerenti avranno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta decorsi **180 giorni** dalla data di presentazione dell'offerta senza che si sia provveduto alla stipula del relativo contratto e sempreché il ritardo non sia imputabile, totalmente o parzialmente, allo stesso offerente. Il termine suddetto rimane sospeso nei periodi di tempo intercorrente fra la data di spedizione delle note dell'Amministrazione richiedenti la documentazione e la data di ricevimento da parte della

medesima Amministrazione della documentazione richiesta (le date di spedizione e di ricevimento sono comprovate dal protocollo dell'Amministrazione).

Ai sensi dell'art. 40 bis, comma 3 della L.p. 26/93, l'Amministrazione può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.

Qualora l'Aggiudicataria, salvo casi di forza maggiore, non faccia pervenire la documentazione di cui ai precedenti paragrafi 9 e 10, lett. a), entro il sopra citato termine o non aderisca all'invito di stipulare il contratto entro il termine successivamente comunicato all'Impresa aggiudicataria dall'Amministrazione o rifiuti o impedisca la stipulazione stessa, oppure siano rilevate cause ostative alla stipulazione dello stesso contratto d'appalto ai sensi della vigente normativa antimafia, l'Amministrazione procederà ad incamerare la cauzione provvisoria presentata dalla medesima Impresa, a titolo di risarcimento del danno derivante dalla mancata stipulazione del contratto per colpa dell'aggiudicatario, fatta salva l'irrogazione delle sanzioni previste dalle altre Leggi vigenti in materia.

Il contratto sarà stipulato entro 60 giorni dall'aggiudicazione divenuta efficace, a seguito dell'esito positivo delle verifiche di cui al sopra citato paragrafo 8. Trova applicazione l'art. 40 bis della L.P. 26/93.

Tale termine nonché quello previsto ai paragrafi 9 e 10, lett. a) per la trasmissione della documentazione ai fini della stipulazione del contratto possono essere sospesi in caso di ricorsi giurisdizionali fino all'esito definitivo degli stessi.

Prescrizioni in merito al subappalto o affidamento in cottimo: l'affidamento in subappalto o in cottimo é sottoposto alle condizioni previste dall'art. 42 della L.p. 26/93.

Ai sensi dell'art. 42, comma 4 della L.p. 26/93, l'Amministrazione provvederà, secondo le modalità indicate in capitolato, a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni da essi eseguite.

Ai sensi dell'art. 36, comma 7 della L. P. 26/1993, non è consentita l'Associazione anche in partecipazione o il raggruppamento temporaneo di Imprese concomitante o successivo all'aggiudicazione. Il comportamento difforme a quanto sopra specificato è sanzionato con l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché con l'esclusione delle Imprese riunite in associazione concomitante o successiva dalle nuove gare per l'affidamento dei medesimi lavori.

Le dichiarazioni sostitutive di atto notorio di cui al D.P.R. 445/2000, da rendersi da parte di unico soggetto, previste nel presente bando potranno essere rese cumulativamente ed accompagnate da unica copia di documento di identità del sottoscrittore.

In caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'esecutore, ai fini della procedura di affidamento si applica l'art. 58.8 della L.P. 26/93.

Le imprese esecutrici saranno tenute al rispetto integrale delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Ai fini della consegna dei lavori, l'Amministrazione procederà alla verifica dell'idoneità tecnico-professionale prescritta all'art. 90 comma 9 lettera a) e *lettera b)* del D. Lgs. 81/2008 sulla base della documentazione presentata dall'Impresa esecutrice, pena la risoluzione del contratto, ai sensi del Capitolato speciale di appalto nel caso di mancata produzione della stessa o di verifica con esito negativo.

Responsabile del procedimento ai sensi della L.P. 23/92: dott. Ferruccio Fasanelli.

12. TUTELA DELLA PRIVACY - ACCESSO AGLI ATTI

Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 garantisce che il trattamento dei dati si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale ed al diritto alla protezione dei dati.

Il trattamento dei dati che L'Amministrazione intende effettuare sarà improntato alla liceità e correttezza nella piena tutela dei suoi diritti e della sua riservatezza ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 196/2003.

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 196/2003 s'informano i concorrenti alla procedura di gara che:

- 1. i dati forniti dai partecipanti alla gara verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale ha presentato la documentazione;
- 2. il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
- 3. il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura che interessa i concorrenti alla gara per l'affidamento dei lavori;
- 4. il titolare del trattamento è la Provincia Autonoma di Trento;
- 5. il responsabile del trattamento è il Dirigente del Servizio appalti;
- 6. in ogni momento il concorrente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 196/2003.

Con le dichiarazioni di cui al paragrafo 3.B) del presente bando, ciascun offerente potrà segnalare all'Amministrazione di NON autorizzare l'accesso agli atti inerenti le parti relative all'offerta tecnica, che dovranno in tal caso essere indicate esclusivamente in offerta tecnica in maniera dettagliata, in quanto coperte da segreti tecnici e commerciali.

In caso di presentazione di tale dichiarazione, l'Amministrazione consentirà l'accesso nei soli casi di cui all'art. 7bis della L.P. 26/93.

In mancanza di presentazione della dichiarazione di cui sopra, l'Amministrazione, ai sensi della L.P. n. 23/1992 e del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.P. n. 17-97/Leg. dd. 5 luglio 2007, consentirà, ai concorrenti che lo richiedono, l'accesso all'offerta tecnica, all'offerta economica, mediante presa visione o mediante estrazione di copia, previo pagamento delle relative spese di riproduzione

In ogni caso, l'accesso ai documenti contenenti le offerte dei concorrenti sarà consentito solo dopo l'aggiudicazione.

IL DIRIGENTE - dott. Legnardo Caronna -

Allegati:

- Modelli di dichiarazione per la partecipazione alla gara (Allegati A, B, C);
- FAC-SIMILE DI DICHIARAZIONE del soggetto che sottoscrive la polizza fideiussoria o la fideiussione bancaria che attesti, ai sensi del DPR 445/2000 (in carta libera) di possedere il potere di impegnare validamente il soggetto fideiussore (Allegato D);
- Dichiarazione di subappalto (Allegato E);
- CD ROM contenente gli elaborati progettuali;
- "Criteri di valutazione offerta".